

REGIONE DEL VENETO**COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.**
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)**Parere n. 531 del 17/06/2015****Oggetto: Inerti San Valentino S.r.l. con sede legale in Località Canova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR), P. IVA. 02028830236.****Progetto di ampliamento della cava denominata Ca' Cerè con accorpamento della cava denominata Ca' Vigneghetta, nel Comune di Pescantina (VR).****Comune di localizzazione: Pescantina (VR). Comuni interessati: San Pietro in Cariano (VR), S. Ambrogio di Valpolicella (VR).****Procedura di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011) e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004.****PREMESSA**

In data 26/10/2012 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta Inerti San Valentino S.r.l., con sede legale in Località Canova Tacconi – 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, autorizzazione alla realizzazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, acquisita con prot. n. 487346.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 31/10/2012, sul quotidiano "Il Gazzettino", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art.24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Provincia di Verona, il Comune di Bussolengo (VR), il Comune di San Pietro in Cariano (VR), il Comune di S. Ambrogio di Valpolicella (VR), l'ARPAV – Direzione Generale, l'ARPAV – Dipartimento provinciale di Verona, la Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, la Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto.

In data 14/11/2014, presso la Sala consiliare del Comune di Pescantina (VR), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 1539/2011), secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni direttamente interessati dalla realizzazione dell'intervento.

Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 513631 in data 13/11/2012 gli Uffici regionali dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato l'avvio del procedimento.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati:

<i>Mittente</i>	<i>Data acquisizione al protocollo regionale</i>	<i>Numero protocollo regionale</i>
Comune di Sant' Ambrogio di Valpolicella (VR)	05/12/2012	552708

Provincia di Verona	21.01.2013	29221
Comune di Sant' Ambrogio di Valpolicella (VR)	16/06/2015	248441

La Ditta, con nota acquisita al protocollo regionale n. 489755 in data 29/10/2012, ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto e alla Soprintendenza Beni Archeologici di Verona secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A hanno provveduto a richiedere (con nota prot. n. 505811 in data 08/11/2012) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, con propria nota n. 4660 – class. 34.19.07 del 20/02/2013 (acquisita al protocollo regionale n. 91275 in data 28/02/2013), ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti, notificata alla Ditta proponente con nota prot. n. 95036 in data 04/03/2013. La Ditta proponente, con nota acquisita il 07/08/2013 - prot. n. 335912, ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota n. 0003140 – class. 34.19.07/8 del 19/02/2014 (acquisita al protocollo regionale n. 84310 in data 26/02/2014), ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza (nota prot. 24710 del 05/09/2013):

- per le previste opere di mitigazione dovranno essere utilizzate specie arboree delle medesime caratteristiche di quelle attualmente presenti;
- le scarpate dovranno avere pendenze meno rigide;
- dovranno essere ripristinati i segni del tessuto agrario cancellati dallo scavo mediante la riformazione delle linee perimetrali delle colture anche con l'ausilio di filari alberati di idonee specie arboree;"
- dovranno pervenire presso gli Uffici competenti le relazioni sullo stato di avanzamento annuale dei lavori e delle opere di ricomposizione;

e, dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto (nota prot. 14122 del 21/11/2012):

- l'intervento di ampliamento sia preceduto da saggi archeologici preventivi, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area oggetto dell'intervento. Tali saggi dovranno essere effettuati da archeologi di adeguata professionalità, secondo strategie da concordare, con la medesima Soprintendenza.

Tali pareri, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

Con nota del 09/11/2012, prot. n. 509293. gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, copia della relazione di screening per la Valutazione di Incidenza Ambientale, presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3173/2006, al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con nota n. 138190, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 03/04/2013, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti, notificata alla Ditta proponente con nota prot. n. 151417 in data 09/04/2013. La Inerti San Valentino S.r.l., con nota acquisita il 07/08/2013 - prot. n. 335912, ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta, successivamente sostituita su richiesta della medesima Ditta (in

data 30/09/2013 - prot. n. 411279) con una nuova versione della dichiarazione di non necessità di procedura di V.Inc.A. redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173/2006.

L'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con nota n. 470507 del 30/10/2013, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 04/11/2013, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 235/2013 del 29/10/2013, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA presentata dal proponente, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173/2006.

Tale parere e le relative conclusioni sono state recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

Con nota prot. n. 547177 del 30/11/2012 (acquisita dall'Unità Complessa V.I.A. in data 06/12/2012) il Servizio Forestale regionale di Verona comunicava che l'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, né risulta boscata ai sensi della Legge Forestale n. 52/1978.

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 05/12/2012. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il medesimo gruppo istruttorio, in data 20/12/2012, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Il Presidente della Commissione regionale V.I.A. nella riunione del 27/03/2013 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, comunicata alla Ditta proponente con nota in data 17/04/2013 – prot. n. 163027.

Nel corso dell'istruttoria, il proponente ha trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva volontaria acquisita dagli Uffici regionali:

- in data 22/01/2014, al protocollo n. 27904, riguardante:
 - la valutazione previsionale di impatto acustico;
 - il sistema di raccolta delle acque meteoriche;
 - alcune precisazione sul Piano di Utilizzo;
- in data 24/09/2013, al prot. n. 399789, inerente:
 - i dati documentali per la stima della superficie residua del Comune di Pescantina (VR), ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Con nota in data 09/11/2012, prot. n. 509274, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive relativamente alla conformità dell'intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982.

La Direzione regionale Geologia e Georisorse, al fine di poter fornire la stima della superficie residua del Comune di Pescantina (VR), ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982, ha richiesto alla Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio (con nota in data 06/11/2013 – prot. n. 480823) di eseguire il computo della superficie di territorio comunale definita zona E ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444, come risultante dalla strumento urbanistico generale approvato del Comune di Pescantina (VR).

Con Decreto del Direttore della Sezione Urbanistica n. 29 del 20/04/2014, è stata definita la superficie della zona E del vigente Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Pescantina (VR), eseguito con la metodica indicata dalla D.G.R. n. 968/2010, .

A seguito dell'emanazione del D.D.R. n. 29/2014 e all'incontro avvenuto in data 14/04/2014 tra il gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A. e il Dirigente della Sezione Urbanistica, con nota prot. n. 181198 in data 24/04/2014, il Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative ha segnalato alcune incongruenze nel conteggio allegato al Decreto richiamato. Alla nota sono state allegate le planimetrie e la documentazione, predisposte dal gruppo di lavoro della Commissione regionale VIA,

atte a fornire le indicazioni necessarie alla eventuale revisione del computo; integrata successivamente (con nota n. 221913, in data 22/05/2014) con ulteriore documentazione predisposta dal gruppo istruttorio della Commissione regionale VIA.

Con nota prot. n. 27275 del 21/01/2015, la Sezione Urbanistica ha trasmesso agli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative, il Decreto del Direttore della Sezione Urbanistica n. 159 del 19/12/2014, di rettifica del precedente Decreto n. 29 del 20/03/2014.

La Sezione Regionale Geologia e Georisorse, con comunicazione prot. n. 199041 del 12/05/2015 (acquista dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 15/05/2015), ha determinato la percentuale di superficie residuale di potenziale escavazione in Comune di Pescantina (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982. Tale comunicazione si conclude precisando che: "(...) *la superficie residuale di potenziale escavazione in Comune di Pescantina, è pari a 49.674 m² (...)*".

La Ditta proponente, a seguito di formale richiesta di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 195/2005, ha acquisito i Decreti del Dirigente della Sezione Urbanistica, delle succitate comunicazioni intercorse tra le Strutture regionali, ha presentato documentazione aggiuntiva volontaria (acquista dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 18/05/2015, al protocollo n. 209114) inerente la riprofilatura in lieve riduzione rispetto al progetto presentato nell'ottobre 2012, adeguandolo alle determinazioni della Sezione Regionale Geologia e Georisorse. Le riprofilature in riduzione riguardano l'area in ampliamento posta a collegamento e raccordo delle due cave autorizzate.

Successivamente, la Inerti San Valentino S.r.l. ha trasmesso ulteriore documentazione progettuale aggiuntiva volontaria (acquisita al protocollo n. 235985 in data 08/06/2015), riguardante gli aspetti ambientali/paesaggistici e di recupero all'agricoltura dell'area di cava ripristinata.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.

1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto in esame prevede l'ampliamento e l'accorpamento di due cave di sabbia e ghiaia, cava Ca' Cere' e cava Ca' Vigneghetta, ubicate nel Comune di Pescantina (VR).

La cava Cà Cerè è stata autorizzata con Deliberazione della Giunta Regione del Veneto n. 3055 del 29/09/2000. Con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2323 del 30/07/2004, successivamente modificata con D.G.R. n. 1756 del 12/07/2005 ne è stato autorizzato un primo ampliamento.

La cava Cà Vigneghetta venne autorizzata con Deliberazione della Giunta Regione del Veneto n. 3 del 22/01/2008.

Le due cave si trovano nell'alta pianura veronese, a quote comprese tra i 115 e i 120 metri s.l.m. nella porzione di campagna a Nord del comune di Pescantina, fra le località Vignega, Cà Cerè, Filizzine e Crocetta. Le profondità di scavo autorizzate sono rispettivamente di 21 m (Cà Cerè) e 12,58 m (Cà Vigneghetta) dal piano campagna circostante.

Le superfici di scavo già autorizzate, al netto delle fasce perimetrali di rispetto da strade, edifici e confini di proprietà/disponibilità, sono di 144.492 m² per la cava Ca Cerè e di 47.300 m² per la cava Cà Vigneghetta (totale 191.792 m²).

L'ampliamento in progetto prevede un ampliamento areale su terreni compresi tra le due cave e in disponibilità della Ditta per una superficie di scavo effettivo pari a 59.408 m², e un approfondimento fino ad una profondità di 23,50 m dal piano campagna circostante.

La superficie di scavo totale (autorizzata più ampliamento) richiesta è pari a 251.200 m².

I volumi di scavo previsti, comprensivi anche dei volumi già autorizzati e non estratti, esclusi i materiali di scoperta ed il terreno vegetale, risultano pari a circa 1.955.000 m³.

Successivamente la Sezione Geologia e Georisorse, con comunicazione del 12/05/2015 prot. n. 199041 che integralmente si richiama, ha determinato la superficie residuale di potenziale escavazione in

Comune di Pescantina. Tale comunicazione si conclude precisando che: “[...] la superficie residuale di potenziale escavazione in Comune di Pescantina, è pari a 49.674 m² [...]”.

La ditta ha quindi provveduto a riprofilare in lieve riduzione non sostanziale il progetto presentato adeguandolo alle determinazioni della Sezione Geologia e Georisorse e ha trasmesso alla Regione la documentazione progettuale integrativa volontaria acquisita al prot. n. 209114 del 19/05/2015. Tale documentazione progettuale integrativa volontaria è stata pubblicata sul sito della Regione in data 19/05/2015. Le riprofilature in riduzione riguardano l'area in ampliamento posta a collegamento e raccordo delle due cave autorizzate.

L'ampliamento in progetto, così come adeguato e fermi restando gli altri elementi progettuali, prevede ora una superficie di scavo totale (autorizzata più ampliamento) lievemente ridotta pari a 241.162 m² e un approfondimento lievemente ridotto a 22,50 m dal piano campagna circostante.

I volumi di scavo previsti, comprensivi anche dei volumi già autorizzati e non estratti, esclusi i materiali di scoperta ed il terreno vegetale, risultano lievemente ridotti e pari a 1.544.350 m³.

Dalla documentazione progettuale di variante in riduzione e adeguamento alla determinazione della Sezione Geologia e Georisorse presentata, emerge chiaramente che la medesima non è sostanziale, e che mantiene tutte le connotazioni essenziali del progetto originario.

La temporalità di realizzazione dell'intervento prevista in 15-16 anni resta inalterata.

Successivamente la ditta ha trasmesso alla Regione una ulteriore documentazione progettuale integrativa volontaria non sostanziale acquisita al prot. n. 235985 del 08/06/2015. Tale documentazione progettuale integrativa volontaria è stata pubblicata sul sito della Regione in data 10/06/2015.

Trattasi di integrazione in variante non sostanziale ulteriormente migliorativa per gli aspetti ambientali/paesaggistici e di recupero all'agricoltura dell'area di cava ripristinata senza aumento di volumi estrattivi o di superfici di cava.

In conclusione il miglioramento ricompositivo proposto dalla ditta con la ultima documentazione integrativa di variante non sostanziale attiene al solo miglioramento della ricomposizione ambientale lato sud che viene ricomposto a piano campagna e a ripristino dei segni del tessuto agrario.

2 DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- 2.1 quadro di riferimento programmatico;
- 2.2 quadro di riferimento progettuale;
- 2.3 quadro di riferimento ambientale.

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nel SIA sono stati considerati i seguenti atti di programmazione/pianificazione territoriale:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), vigente;
- Piano di Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Verona;
- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Pescantina;
- Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Pescantina;
- Piano Regolatore Generale (P.R.G.) Sant' Ambrogio di Valpolicella;
- Piano Regolatore Generale (P.R.G.) S. Pietro in Cariano;
- Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.);
- Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);
- Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- Siti di Importanza Comunitaria;
- D.Lgs. n. 117/2008 e D.G.R. 761/2010, L.R. n. 3/2000 art.21 punto 3 lett. b).

2.1.1 Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente

Dall'esame della cartografia e delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. attualmente vigente risulta quanto segue:

- Tav. 1 “*Difesa del suolo e degli insediamenti*”: l’area interessata dal progetto ricade in prossimità di una zona identificata come “fascia di ricarica degli acquiferi” (art.12 N.d.A.). La norma del PTRC richiama lo strumento specifico di settore per la tutela delle acque.
- Tav. 2 “*Difesa Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale*”: nel territorio interessato dal progetto il P.T.R.C. vigente individua “Aree di tutela paesaggistica”, vincolate ai sensi delle leggi 29/06/1939, n. 1497 e 08/08/1985, n. 431 (art. 19 N.d.A.).
- Tav. 3 “*Integrità del territorio agricolo*”: l’area interessata dal progetto ricade su una zona che il P.T.R.C. vigente individua come “ambiti ad eterogenea integrità” (art.23 N.d.A.).
- Tav. 6 “*Schema della viabilità primaria - Itinerari regionali ed interregionali*”: l’area interessata dal progetto ricade su quello che il P.T.R.C. vigente individua come “Corridoio plurimodale”, elemento di fatto privo di riferimenti in normativa.
- Tav. 7 “*Sistema insediativo*”: segnala in prossimità dell’area di intervento i seguenti temi:
 - Area veronese metropolitana monocentrica;
 - Area di decentramento dei poli metropolitani;
 - Area metropolitana al 1981.

Questi ambiti descrivono le caratteristiche della struttura territoriale e non trovano alcun riscontro nelle norme relative al sistema insediativo.

- Tav. 8 “*Articolazione del piano*”: l’area interessata dal progetto ricade su una zona che il P.T.R.C. vigente individua come “Ambiti di pianificazione di area di terzo intervento” (art. 3 N.d.A.).
Il Piano di area relativo risulta oggi essere il P.A.Q.E.
- Tav. 10.31 “*Valenze storico, culturali e paesaggistiche ambientali*”: l’area interessata dal progetto ricade su una zona che il P.T.R.C. vigente individua come “Aree vincolate ai sensi della legge 29.6.1939, n. 1497” (art. 19 N.d.A.) richiamate anche all’art. 51.

Il S.I.A. evidenzia che le Norme di Attuazione del P.T.R.C. vigente non prevedono nulla che contrasti con le attività correlate al progetto, fatte le verifiche opportune relativamente agli strumenti delle pianificazioni di settore e considerando le azioni di contenimento e di mitigazione previste dallo stesso.

NOTA ISTRUTTORIA

L’area a Sud della cava Ca’ Vigneghetta già autorizzata rientra nella “fascia di ricarica degli acquiferi” tutelata dal P.T.R.C. all’art.12 nelle Norme di Attuazione.

Non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell’intervento richiesto.

Sono state tuttavia previste idonee prescrizioni sia per quanto attiene al riuso agricolo del contesto che per quanto attiene all’utilizzo di liquami zootecnici e fitofarmaci.

A Nord dell’area di cava, all’esterno della medesima, il PTRC individua un’ “Area vincolata ai sensi della legge 29/06/1939, n. 1497” per gli aspetti paesaggistici.

L’autorità paesaggistica competente si è espressa favorevolmente per la realizzazione dell’intervento con prescrizioni che sono state recepite nel parere.

2.1.2 Piano di Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.)

I Piani di Area sono la principale modalità di articolazione del P.T.R.C. Si tratta di strumenti di programmazione delle politiche territoriali che vengono individuati, al di là dei confini amministrativi provinciali e comunali, sulla base dell’obiettivo d’intervento o dell’oggetto di coordinamento.

Con Delibera del Consiglio Regionale n. 69 del 20/10/1999 è stato approvato il Piano d’Area denominato “Piano di Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.)”.

Il Piano di Area Quadrante Europa interessa un ampio e complesso sistema insediativo della provincia di Verona (22 Comuni e circa 450.000 abitanti).

Il P.A.Q.E., che in questo caso si configura come un vero e proprio Piano Struttura, attraverso una complessa struttura di direttive ai Comuni, di vincoli e di prescrizioni, individua le grandi aree produttive e terziarie, le aree per i servizi e i grandi sistemi infrastrutturali e propone un nuovo disegno della città.

Di seguito si analizzano le tavole del P.A.Q.E.

- Tav. 1a “*Sistema relazionale e luoghi dell’innovazione*”: non si evidenzia alcun tematismo nell’area di interesse.

- Tav. 2a “*Ecosistema*”: non si evidenzia alcun tematismo nell’area di interesse, se non la “fascia di ricarica degli acquiferi”, che il P.A.Q.E. disciplina secondo quanto già previsto dal P.T.R.C. vigente prima analizzato.
- Tav. 3a “*Risorse del paesaggio*”: non si evidenzia alcun tematismo nell’area di interesse.

Il S.I.A. evidenzia che le Norme Tecniche del P.A.Q.E. non prevedono nulla che contrasti con le attività previste dal progetto.

2.1.3 Progetto del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Verona

Il Piano Territoriale Provinciale redatto secondo la L.R. 61/1985 è stato restituito all’Ente come da D.G.R. n. 2672 del 06/08/2004 (Bur n. 97 del 28/09/2004) e, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 11/2004 “*Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*”, non è attualmente ancora stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

NOTA ISTRUTTORIA

Il P.T.C.P. della Provincia di Verona è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.52 del 27/06/2013. Tale strumento risulta approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 236 del 03/03/2015. Non si rilevano elementi di contrasto tra PTCP approvato e progetto presentato dalla ditta con le successive integrazioni (bis /ter).

Dagli elaborati grafici disponibili in fase di adozione/approvazione emerge che:

- Tav.1 vincolo dei corsi d’acqua, vincolo o torrente vincolato (artt. 5, 6, 7, 94, 95, 96);
- Tav.2 area a periodico ristagno idrico parte nord della cava (artt. 11, 12, 20), fascia di ricarica degli acquiferi parte sud (artt. 21, 22, 24, 40, 41).

Il P.T.C.P. coinvolge in via del tutto marginale il limite dell’angolo sud-ovest della cava Ca’ Vigneghetta con il limite dell’individuazione della “Fascia di ricarica degli acquiferi” che si sviluppa a sud dell’intervento. L’ambito di cava è interessato di contro dall’ “Area a periodico ristagno idrico”.

Si riporta al riguardo l’articolo 12 del P.T.C.P.:

“Art. 12 - Definizione e identificazione

1. Con particolare riferimento alle condizioni di fragilità ambientale determinate dal rischio geologico, idraulico e idrogeologico il PTCP individua e definisce:

[...]

h. aree a periodico ristagno idrico (aree a deflusso difficoltoso), costituite da aree - individuate sulla base dei dati forniti dai Consorzi di Bonifica territorialmente competenti - che presentano problematiche idrauliche quali il ristagno per difficoltà di drenaggio superficiale legato alle litologie poco permeabili, alla morfologia depressa, alla falda sub-affiorante, all’innalzamento della falda nei periodi irrigui, a locali sofferenze della rete di bonifica.”

L’attività di cava, e correlata ricomposizione ambientale, con le prescrizioni stabilite costituisce elemento di risoluzione delle problematiche idrogeologiche precedentemente evidenziate (area a periodico ristagno idrico). La Ditta infatti dovrà provvedere, nell’ambito dell’autorizzazione in essere, a risolvere tali problematiche in accordo con il Consorzio di Bonifica competente.

Già ad oggi la cava svolge le funzioni di contenimento delle acque a seguito di eccezionali eventi meteorici secondo indicazioni del Consorzio di Bonifica competente.

Si riporta la prescrizione contenuta nell’autorizzazione di cava Ca’ Cerè in essere:

“di prendere atto dell’atto unilaterale d’obbligo in data 18.06.2004, pervenuto in Regione in data 22.06.2004 prot. n. 429093/46.02 della ditta Inerti S. Valentino s.r.l. e della delibera di recepimento della Giunta del Consorzio di Bonifica Adige Garda n. 110 del 21.06.2004, pervenuta in Regione il 22.06.2004 prot. n. 429088/46.02 e di autorizzare per gli aspetti relativi alla sistemazione ambientale dell’ambito di cava la realizzazione delle opere previste in tali atti con le modalità e le dimensioni dai medesimi previste. La direzione Geologia e Ciclo dell’acqua, competente in materia, provvederà ai sensi della D.G.R. n. 781 del 26.03.2004 punti 4) e 5) a recepire gli elaborati a perfezionamento dell’accordo raggiunto tra ditta e Consorzio di Bonifica Adige Garda.”

Si provvede con analogo adeguata prescrizione in sede di parere dando atto che l'atto autorizzativo da assumersi assorbe, modifica e sostituisce le autorizzazioni precedenti.

Per quanto attiene al vincolo paesaggistico, anche in rapporto al corso d'acqua, il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con protocollo regionale n. 84310 del 26/02/2014, ha espresso parere favorevole all'intervento con prescrizioni.

Vista la documentazione precedentemente richiamata e la D.G.R. n. 236 del 03/03/2015 di approvazione del PTCP pubblicata sul BUR 26 del 17/03/2015 non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento prospettato.

2.1.4 Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Pescantina

Il Comune di Pescantina con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 1511/2010 ha adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.). Fino all'approvazione da parte della Giunta della Regione del Veneto del P.A.T. rimarrà in vigore il Piano Regolatore vigente, che fungerà anche da Piano degli Interventi finché questo non verrà a sua volta approvato.

Dall'analisi delle tavole emerge che:

- Tavola 1 "*Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*": l'area in esame è definita:
 - cava (art. 2.10 delle NTA);
 - vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Corsi d'acqua, per la fascia di rispetto di 150 m dal Torrente Lena (art. 2.1 delle NTA);
 - fascia di rispetto viabilità (art. 2.12 delle NTA);
- Tavola 3 "*Carta delle fragilità*" l'area in esame è definita:
 - penalità ai fini edificatori: una parte è definita area idonea e una parte area idonea a condizione per la presenza di attività estrattive (art. 2.25 delle NTA);
 - parte fascia di tutela dei corsi d'acqua relativamente all'area entro i 100 m dal Torrente Lena (art. 2.24 delle NTA).
- Tavola 4 "*Carta delle trasformabilità*": l'area in esame rientra nell'ATO 4 - Agricolo ed in ambito extraurbano (art. 3.17 delle NTA).

NOTA ISTRUTTORIA

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.1494 del 31 luglio 2012 il P.A.T. del Comune di Pescantina è stato Ratificato ai sensi dell'art. 15, 6° comma, Legge Regionale 23/04/2004, n. 11.

Nell'ambito del P.A.T. sul sedime del Torrente Lena è individuato un Vincolo forestale L.R. 52/78 (art. 16). L'area di cava (area di effettivo scavo) non interessa tale ambito.

In riferimento alla Fascia di rispetto - viabilità (art.2.12 PAT):

fuori dai centri abitati: "Gli interventi sono subordinati alla piantumazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva, adatta alle caratteristiche climatiche e podologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio, nonché alla sistemazione degli spazi scoperti circostanti. Tali piantumazione dovranno garantire il mascheramento degli elementi detrattori del paesaggio, da attuarsi preliminarmente con la verifica progettuale dei coni ottici riferibili ad una percorrenza lungo il corridoio viario."

L'area di cava (area di effettivo scavo) è posta all'esterno della fascia di rispetto. Lungo il perimetro dell'area è prevista una piantumazione arborea/arbustiva come da progetto e da prescrizioni stabilite.

In riferimento al Vincolo Paesaggistico - Corsi d'acqua (art.2.1 PAT):

"[...]Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D. Lgs. 42/04, il P.A.T. dispone che i corsi d'acqua di pregio ambientale, indicati nelle tavole di progetto con relative zone di tutela, vengano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:

a) conservare il carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti e recupero degli accessi fluviali;

b) realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc., nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua; le opere devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio.

c) Garantire un adeguato livello di diversità ecologico-funzionale anche mediante sistemazioni meandri formi dei corsi d'acqua."

“PRESCRIZIONI E VINCOLI

Nelle aree ed edifici assoggettati a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/2004 – parte III, gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui alla parte III del succitato D. Lgs.

Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal P.A.T., gli atti di pianificazione paesistica di cui all'art. 135 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni culturali e del Paesaggio e le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14/03/1996 – Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla subdelega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali – (B.U.R.V. n. 75 del 20/08/1996), in attuazione della L.R. 31/10/1994, n. 63 – Art. 9. Dalla data di adozione del P.A.T. le indicazioni di natura paesaggistica in esso contenute costituiscono prescrizioni immediatamente efficaci sulla valutazione di ammissibilità degli interventi di trasformazione sino all'approvazione del P.I. in adeguamento al P.A.T. stesso.

Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni contenute nel P.A.T. sono da applicarsi nell'ambito dei procedimenti di approvazione dei PUA, di rilascio dei titoli abilitativi relativi agli interventi di trasformazione urbanistico – edilizia e agli interventi oggetto di Denuncia di Inizio Attività edilizia."

La Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Veneto - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con nota n. 0003140 del 19/02/2014 ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

L'articolo 2.24 *Corsi d'acqua – fascia di tutela* del PAT tra le direttive per le azioni di tutela e valorizzazione della rete idrografica afferma che: *“All'interno delle suddette fasce di rispetto non sarà prevista alcuna trasformazione urbanistica dei suoli”* e tra le prescrizioni e vincoli ribadisce che *“Nelle more di quanto stabilito nelle direttive valgono i limiti stabiliti per il rispetto idraulico”*. L'istanza in esame riguarda un intervento di natura mineraria e non urbanistica.

Si prende atto dell'atto unilaterale d'obbligo in data 18/06/2004, pervenuto in Regione in data 22/06/2004 prot. n. 429093/46.02 della ditta Inerti S. Valentino s.r.l. e della delibera di recepimento della Giunta del Consorzio di Bonifica Adige Garda n. 110 del 21/06/2004, pervenuta in Regione il 22/06/2004 prot. n. 429088/46.02 recepiti nell'autorizzazione di cava Cà Cerè in essere (D.G.R. n. 2323 del 30/07/2004). Le opere di cava, gli interventi idraulici concordati, e le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione risolvono le problematiche idrauliche espresse dal più ampio contesto in accordo con il Consorzio di Bonifica.

Non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento.

2.1.5 Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Pescantina

Nel Piano Regolatore di Pescantina l'area del progetto è riconosciuta come “cava attiva o riporto” in zona “E2 - Rurale”, nel suo intorno sono individuati i seguenti elementi:

- zona di interesse collettivo di iniziativa privata;
- zona per attrezzature turistico - ricettive (ambito 1);
- limite di vincolo ambientale;
- vivaio intensivo.

NOTA ISTRUTTORIA

Il Piano Regolatore Generale è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 217 del 28/01/1997 e successiva Variante Ricognitiva Generale al P.R.G. approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 379 del 14/02/2003 e adeguato alle successive Varianti Parziali al P.R.G..

E' stato visionato e verificato l'intervento in rapporto all'ultimo aggiornamento (Variante Parziale al P.R.G. n. 31 approvata con delibera C.C. n. 4 del 14/02/2012) che costituisce primo Piano degli Interventi ai sensi della L.R. n. 11/2004.

Dall'analisi del PRG emerge che l'area rientra nei seguenti ambiti:

- cava attiva o riporto;
- limite di vincolo ambientale;
- fascia di tutela dei corsi d'acqua.

Il PRG richiama le *“Norme derivanti dall'attuazione del Piano di Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.)”*:

“Ecosistema

4 – CAVE (art. 50 P.A.Q.E.)

(a completamento dell'articolo delle Norme di Zona: “Cave e/o discariche”)

Nella cartografia di Piano, scala 1:5000, si individuano le seguenti categorie di cave:

1. cave attive;

2. cave dismesse

▪ *Per le cave attive si fa riferimento a quanto stabilito dalla L.R. n.44/82 e successive modificazioni e integrazioni. Non è consentita l'apertura di cave per materiali del gruppo A, di cui all'articolo 3 della L.R. n.44/82 e s.m., nelle seguenti aree:*

a) ambiti di interesse storico-culturale, connotati dalla presenza di: centri storici, zone di interesse archeologico, forti storici, manufatti di archeologia industriale, manufatti di interesse storico, reti idrauliche storiche, come indicati e normati nel presente piano;

b) parchi e riserve naturali;

c) ambiti di interesse paesistico-ambientale come individuati nella tav. n.3 del piano e normati all'articolo 61;

d) aree di ricomposizione paesaggistica come individuate nella tav. n. 3 del piano di area e normate dall'articolo 64;

e) ambiti prioritari per la protezione del suolo come individuati nella tav. n.2 del piano di area e normati all'articolo 51.

f) È fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.”

Trattasi di ampliamento e non di apertura di nuova cava e comunque il sito di cava non rientra negli ambiti individuati dal P.R.G. a recepimento del P.A.Q.E precedentemente citati.

Il PRG riporta le *“Norme derivanti dalla salvaguardia di PAT”*:

“Corsi d'acqua - fascia di tutela (RIF. 2.24 N.T.A. PAT)

Il P.A.T. individua la rete idrografica su cui promuovere azioni di tutela e valorizzazione.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

Nelle more di quanto stabilito nelle direttive valgono i limiti stabiliti per il rispetto idraulico.”

Non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento. Il medesimo, per gli aspetti idraulici, è stato assoggettato per quanto riguarda il corso d'acqua (Torrente Lena) a quanto concordato con il Consorzio di Bonifica competente.

L'autorità paesaggistica competente si è espressa nei termini favorevoli con prescrizioni alla realizzazione dell'intervento.

2.1.6 Piano Regolatore Generale Sant'Ambrogio di Valpolicella

Nel Piano Regolatore di Sant'Ambrogio di Valpolicella la zona limitrofa all'area di progetto è riconosciuta come “agricola - sottozona E1”, area da sottoporre ad eventuale Piano di valorizzazione agricola.

2.1.7 Piano Regolatore Generale San Pietro in Cariano

Nel Piano Regolatore di San Pietro in Cariano la zona limitrofa all'area di progetto è riconosciuta come “agricola - sottozona E2b”, costituita da aree di primaria importanza per la funzione agricola - produttiva, in relazione a terreni, opere irrigue ed investimenti fondiari.

2.1.8 Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.)

Nel settore estrattivo compito fondamentale della Regione del Veneto è quello della pianificazione delle attività di cava attraverso lo strumento del Piano Regionale delle Attività di Cava (P.R.A.C.) previsto dall'articolo 4 della L.R. 07/09/1982, n. 44. del quale la Regione non si è dotata.

Infatti, la Giunta Regionale con deliberazione n. 3121 del 23/10/2003 ha adottato il P.R.A.C. e, successivamente, con deliberazione n. 135/CR del 21/10/2008 ha inviato al Consiglio Regionale il P.R.A.C. modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute: questo però non è stato approvato dal Consiglio e, pertanto, scadute le misure di salvaguardia e dato il tempo trascorso, ora è prevista una nuova redazione del Piano.

NOTA ISTRUTTORIA

Il P.R.A.C. adottato con D.G.R. n. 3121 del 23/10/2003 attiene ai materiali sabbie e ghiaie e comunque non esplica salvaguardia.

Successivamente la Giunta Regionale Veneto ha adottato con D.G.R. n. 2015 del 04/11/2013 un nuovo P.R.A.C. che regola le attività estrattive per i materiali sabbia e ghiaia, detrito e calcari per costruzioni. Tale Piano non è stato approvato e non esplica salvaguardia.

Trattasi in ogni caso di accorpamento di due cave autorizzate con asporto del diaframma di collegamento fra le medesime (ampliamento) e trasformazione delle due autorizzazioni in essere in un'unica autorizzazione di cava. Quanto richiesto semplifica e migliora sensibilmente le modalità operative e la ricomposizione ambientale del contesto in sintonia sia con gli indirizzi di piano che con quanto stabilito dalla L.R. n. 44/82, art.44, che incentiva l'asporto dei diaframmi tra cava e cava.

2.1.9 Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)

La Regione del Veneto ha approvato il Piano di Tutela delle Acque con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 05/11/2009.

L'area in cui viene localizzato l'impianto in esame ricade nel sottobacino N001/01 Adige - Veneto.

Nella specifica tavola denominata "Zone omogenee di protezione dall'inquinamento" l'area in esame ricade in "Zona della ricarica" degli acquiferi.

Il Comune di Pescantina non risulta essere ricompreso fra quelli elencati come "Acquifero multifalde della pianura veneta, profondità delle falde da sottoporre a tutela della provincia di Verona" ed in ogni caso gli elaborati progettuali dimostrano che lo scavo previsto rimarrà ad una quota di molto superiore a quella della falda. Inoltre, non sono presenti punti di captazione la cui zona di rispetto ($r = 200m$) intercetti l'area interessata dalla realizzazione del progetto.

NOTA ISTRUTTORIA

Il proponente considera il Piano di Tutela delle Acque approvato nel novembre 2009 e non analizza il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15/05/2012: "Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 05/11/2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (D.G.R. 141/CR del 13/12/2011)".

Previa verifica d'ufficio si evidenzia che quanto statuito dal Piano di Tutela delle Acque vigente, risulta compatibile con il progetto presentato dalla Ditta.

2.1.10 Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

L'Autorità di Bacino dell'Adige ha il compito di rendere compatibili ed omogenee le azioni programmatiche e gli interventi posti in essere dai vari enti (Regioni, Province, Comuni e Consorzi di Bonifica), che esercitano le proprie funzioni nell'ambito del bacino idrografico. Ciò si ottiene andando a regolare le attività antropiche in modo da non compromettere la fragilità di zone vulnerabili, prevenendo modi di utilizzo del territorio in grado di creare nuove condizioni o situazioni di rischio.

Il territorio comunale di Pescantina ricade nel Bacino Nazionale del fiume Adige.

A tale scopo si è fatto riferimento al Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, stilato dall'Autorità di Bacino nazionale del fiume Adige, da dove si sono ricavate la perimetrazione, le norme di attuazione e le prescrizioni per le aree di pericolosità e rischio idraulico.

Dall'analisi delle tavole allegate al Piano di Assetto Idrogeologico, nello specifico delle tavole di rischio e pericolosità idraulica, si evince che l'area di studio non ricade in nessuna zona a rischio o pericolosità idraulica.

2.1.11 Rete Natura 2000 (SIC - ZPS)

I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), sono inseriti nel network denominato "Rete Natura 2000", istituito ai sensi della Direttiva "Habitat" e della Direttiva "Uccelli".

La normativa e la documentazione di riferimento in materia è rappresentata da:

- Direttiva 92/43/CEE del consiglio del 21/05/1992
- D.P.R. 08/09/1997, n. 357 "Regolamento di attuazione della Direttiva CEE 92/43.

La Regione Veneto ha normato l'argomento in oggetto con le seguenti principali delibere:

- D.G.R. del 22/06/2001 n. 1662 contenente le disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale.
- D.G.R. del 04/10/2002 n. 2803 attuazione direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997.
- D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006 in attuazione della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. n. 357/97, approva specifici documenti di indirizzo per la stesura della relazione di valutazione di incidenza e per la sua successiva verifica a livello regionale, seguiti nella redazione della presente relazione.
- La D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007 contiene le nuove specifiche tecniche per l'individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della rete Natura 2000 della Regione del Veneto.
- Con D.G.R. n. 2816/09 è stata approvata la cartografia ufficiale del sito IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest".

NOTA ISTRUTTORIA

La Ditta ha trasmesso una Relazione di screening per la Valutazione d'Incidenza Ambientale (si veda il capitolo "Siti importanza comunitaria - Valutazione d'incidenza").

In seguito alla richiesta di integrazioni dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) la Ditta ha consegnato il Modello per la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di Incidenza ai sensi della DGR 3173 del 10 ottobre 2006 concludendo che non è necessario avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza perché il progetto è rientrante nella DGR 3173/2006, par. 3, lett. b, punto VI.

L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) con Prot. 470507/62.00.02.02.00 - D.400.01.06 del 30/10/2013 ha trasmesso la presa d'atto sulla dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di Valutazione di Incidenza e la dichiarazione che la stessa è redatta in modo conforme alla DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006.

2.1.12 D.Lgs. 117/2008 e D.G.R. 761/2010, L.R. 3/2000 art.21 punto 3 lett.b)

La Ditta ha presentato il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione ai sensi delle vigenti norme e direttive.

Nell'ambito dell'area di cava la Provincia di Verona, ai sensi della LR 3/2000 art. 21 punto 3 lett. b), ha autorizzato un impianto di recupero di rifiuti inerti con determinazione n. 2216/13.

NOTA ISTRUTTORIA

Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione della cava (accorpamento tra cave esistenti e ampliamento tramite asporto del diaframma tra le medesime) presentato dalla Ditta risulta redatto nel rispetto delle vigenti norme in materia.

L'impianto di gestione dei rifiuti autorizzato dalla Provincia risulta realizzato a giacimento non esaurito. Si provvede quindi con idonee prescrizioni a regolamentare tale aspetto nei termini che seguono:

"Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione e la Planimetria dello stato di progetto (Elaborato n.18bis) individuano nell'ambito di cava, ai margini della medesima (Lotto n. 6 di coltivazione), l'area di pertinenza dell'impianto di recupero di rifiuti inerti. Tale impianto è stato autorizzato con Determinazione della competente Provincia di Verona

DDSE n. 2216/13 del 13 maggio 2013. Si prescrive su tale area la sospensione di tutti i lavori di coltivazione della cava (estrazione e sistemazione) fino allo smantellamento e asporto di impianti e materiali, o a diverso pronunciamento della Sezione Geologia e Georisorse (DGR 652/2007, DGR 761/2010, LR 3/2000 art.21, punto 3 lett. b), ecc..) trattandosi di attività diversa e disgiunta, anche per gli aspetti della sicurezza, dalle attività di cava. Tale impianto dovrà essere ben identificato e separato dall'area di cava con elementi visibili e cartelli. Gli accessi all'impianto, come precedentemente delimitato, e posti sul perimetro del medesimo, dovranno essere identificati e separati dai percorsi interni di cava che quindi non potranno attraversare l'area del citato impianto;”

“Qualora l'impianto per il recupero di rifiuti inerti non venga smontato e asportato prima dell'ultimazione dei lavori di coltivazione di cava (estrazione e ricomposizione) e il sedime di tale impianto sia considerato “cava estinta” ai sensi della DGR 761/2010, la ricomposizione contermine della cava dovrà raccordarsi con idonee pendenze al citato sedime anche con l'utilizzo di terre e rocce di scavo nel rispetto delle vigenti norme;”

2.1.13 Valutazioni Finali sul Quadro Programmatico

L'esame dettagliato dei piani territoriali non ha messo in evidenza vincoli sostanziali che possono precludere la realizzazione dell'ampliamento di cava.

Il progetto si attiene alle prescrizioni della pianificazione e della normativa di settore ed in particolare alle indicazioni specifiche della Legge Regionale, tuttora vigente, 7 settembre 1982, n. 44 “*Norme per la disciplina dell'attività di cava*”.

Il progetto rispetta quanto stabilito dalla L.R. n. 44/82 e dall'art.44 lett.b) della medesima.

Ai fini del calcolo della percentuale di zona agricola disponibile per le attività di cava si computano a partire dall'entrata in vigore della L.R. 17/04/1975, n.36, le aree di cava autorizzate nel rispetto della L.R. 44/82 e dell'art.34 della L.R. 28/01/2000 n.5 così come modificato dall'art.6 della L.R. 13/09/2001 n.27. Le aree da computarsi sono le “aree di effettivo scavo” definite dalle vigenti direttive “aree di cava”. Non si computano le aree interessate da cave anteriormente alla entrata in vigore della L.R. 36/1975.

La Ditta ha presentato un elaborato in data 04/09/2013 acquisito dagli Uffici dell'Unità Complessa VIA in data 24/09/2013 con prot. n.399789 - E410011. Tale elaborato progettuale evidenzia il calcolo della superficie disponibile alla attività estrattiva nel Comune di Pescantina (VR) secondo i dettami della L.R. n. 44/82. L'allegato 2 di tale elaborato riporta gli scavi effettuati utili per il calcolo ai sensi delle vigenti norme.

La Sezione Urbanistica Regionale, previo pronunciamento del Comitato Tecnico Regionale, ha presentato con Decreto n.159 in data 19/12/2014, che qui integralmente si richiama, il computo della zona agricola ai sensi delle norme precedentemente citate.

Successivamente la Sezione Geologia e Georisorse, con comunicazione del 12/05/2015 prot. n. 199041 che integralmente si richiama, ha determinato la superficie residuale di potenziale escavazione in Comune di Pescantina. Tale comunicazione si conclude precisando che: “[...] *la superficie residuale di potenziale escavazione in Comune di Pescantina, è pari a 49.674 m² [...]*”.

La ditta ha quindi provveduto a riprofilare in lieve riduzione non sostanziale il progetto presentato adeguandolo alle determinazioni della Sezione Geologia e Georisorse e ha trasmesso alla Regione la documentazione progettuale integrativa volontaria acquisita al prot. n. 209114 del 19/05/2015 (bis). Tale documentazione progettuale integrativa volontaria è stata pubblicata sul sito della Regione in data 19/05/2015. Le riprofilature in riduzione riguardano l'area in ampliamento posta a collegamento e raccordo delle due cave autorizzate.

L'ampliamento in progetto, così come adeguato e fermi restando gli altri elementi progettuali, prevede ora una superficie di scavo totale (autorizzata più ampliamento) lievemente ridotta pari a 241.162 m² e un approfondimento lievemente ridotto a 22,50 m dal piano campagna circostante.

I volumi di scavo previsti, comprensivi anche dei volumi già autorizzati e non estratti, esclusi i materiali di scoperta ed il terreno vegetale, risultano lievemente ridotti e pari a 1.544.350 m³.

Dalla documentazione progettuale di variante in riduzione e adeguamento alla determinazione della Sezione Geologia e Georisorse presentata, emerge chiaramente che la medesima non è sostanziale, e che mantiene tutte le connotazioni essenziali del progetto originario.

La temporalità di realizzazione dell'intervento prevista in 15-16 anni resta inalterata.

Successivamente la ditta ha trasmesso alla Regione una ulteriore documentazione progettuale integrativa volontaria non sostanziale acquisita al prot. n. 235985 del 8/06/2015(ter).

Trattasi di integrazione in variante non sostanziale ulteriormente migliorativa per gli aspetti ambientali/paesaggistici e di recupero all'agricoltura dell'area di cava ripristinata senza aumento di volumi estrattivi o di superfici di cava.

In conclusione il miglioramento ricompositivo proposto dalla ditta con la ultima documentazione integrativa di variante non sostanziale attiene al solo miglioramento della ricomposizione ambientale lato sud che viene ricomposto a piano campagna e a ripristino dei segni del tessuto agrario.

Tutto ciò premesso, verificata la concreta situazione dei luoghi anche in rapporto alle vigenti norme e direttive, si rileva che non emergono elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento prospettato.

Per quanto attiene all'ampliamento areale di cava (asporto del diaframma tra le due cave da accorparsi) si rileva che il medesimo rispetta la distanza stabilita dalla L.R. n. 44/82 art.44 lett. d) dalle zone diversa dagli ambiti agricoli quali la Zona di interesse collettivo di iniziativa privata e la Zona per attrezzature turistico ricettive, poste oltre il sedime ferroviario che separa l'attività di cava da tali ambiti.

Le aree di scavo (area di cava) delle due cave Ca' Cerè e Ca' Vigneghetta già in essere restano inalterate; in tali ambiti è previsto un approfondimento. La morfologia della ricomposizione dell'ambito di cava a nord (Ca' Cerè) resta sostanzialmente inalterata, mentre l'ambito di cava a sud (Ca' Vigneghetta) viene migliorato. Le due cave vengono accorpate e raccordate in ampliamento coinvolgendo l'area a diaframma che le separa. Ne risulterà un'unica cava e una migliore ricomposizione ambientale.

Si richiamano i pronunciamenti della CTRAE e della Regione in merito alla non reciprocità delle distanze di rispetto tra area di cava e zone urbanistiche approvate diverse dalle E (agricole ai sensi del D.M. n. 1444/68).

Permane la possibilità per il Comune di definire e approvare nuove zone diverse dalle E in avvicinamento alle aree di cava (area di effettivo scavo) mentre la L.R. n. 44/82 impone l'obbligo per le nuove attività estrattive, o per gli ampliamenti, di realizzare nuove aree di cava a distanza pari o superiore a quella stabilita dall'art. 44 della citata norma.

Per quanto attiene al diaframma che separa le due cave da accorparsi si richiama quanto stabilito dalla L.R. n. 44/82, art.44 lett.f) che incentiva la demolizione dei diaframmi tra cave al fine di una migliore ricomposizione ambientale del contesto.

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

2.2.1 *Descrizione del progetto*

Il progetto prevede l'ampliamento e l'accorpamento di due cave esistenti, cava Ca' Cere' e cava Ca' Vigneghetta, ubicate nel Comune di Pescantina (VR).

La cava Cà Cerè è stata autorizzata con Deliberazione della Giunta Regione del Veneto n. 3055 del 29/09/2000. Con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2323 del 30/07/2004, successivamente modificata con D.G.R. n. 1756 del 12 luglio 2005, ne è stato autorizzato un primo ampliamento.

La cava Cà Vigneghetta venne autorizzata con Deliberazione della Giunta Regione del Veneto n. 3 del 22/01/2008.

Le due cave si trovano nell'alta pianura veronese, a quote comprese tra i 115 e i 120 metri s.l.m. nella porzione di campagna a Nord del Comune di Pescantina, fra le località Vignega, Cà Cerè, Filizzine e Crocetta.

Le superfici di scavo già autorizzate, al netto delle fasce perimetrali di rispetto da strade, edifici e confini di proprietà/disponibilità, sono di 144.492 m² per la cava *Ca Cerè* e di 47.300 m² per la cava *Cà Vigneghetta* (totale 191.792 m²). Le profondità di scavo autorizzate sono rispettivamente di 21 m (*Cà Cerè*) e 12,58 m (*Cà Vigneghetta*) dal piano campagna circostante. I volumi già autorizzati allo scavo, esclusi i materiali di scoperta ed il terreno vegetale, sono di 2.275.000 m³ per la cava Cà Cerè, e di 462.700 m³ per la Cà Vigneghetta.

Il progetto in esame prevede una superficie di scavo totale di circa 251.200 m², con un ampliamento quindi di 59.408 m². I volumi di scavo previsti, comprensivi anche dei volumi già autorizzati e non estratti, esclusi i materiali di scoperta ed il terreno vegetale, risultano pari a circa 1.955.000 m³.

Il progetto prevede l'ampliamento sia areale, su terreni in disponibilità compresi tra le due cave per una superficie di scavo effettivo pari a 59.408 m², sia in approfondimento fino a 23,50 m dal piano campagna circostante. Nell'area in esame la profondità della falda dal piano campagna è di circa 60 metri. Con la profondità progettata è quindi ampiamente rispettato il franco minimo di 2 metri, previsto dalla L.R. n. 44/82, tra fondo scavo e livello di falda.

Mediamente la percentuale del fine nel tout venant scavato che andrà a costituire i fini di selezione e di lavaggio si aggira intorno al 10%, per cui l'utile commercializzabile di cava può essere considerato in circa il 90% dell'estratto. I limi di selezione e di lavaggio vengono invece utilizzati per le operazioni di ricomposizione ambientale.

Le scarpate lungo il perimetro esterno della cava verranno sagomate con pendenze non superiori a 35° nella fase di coltivazione, per poi ridurre tali pendenze a 25°, con apporto di terreni e limi, a ricomposizione ambientale ultimata.

Successivamente la Sezione Geologia e Georisorse, con comunicazione del 12/05/2015 prot. n. 199041 che integralmente si richiama, ha determinato la superficie residuale di potenziale escavazione in Comune di Pescantina. Tale comunicazione si conclude precisando che: “[...] la superficie residuale di potenziale escavazione in Comune di Pescantina, è pari a 49.674 m² [...]”.

La ditta ha quindi provveduto a riprofilare in lieve riduzione non sostanziale il progetto presentato adeguandolo alle determinazioni della Sezione Geologia e Georisorse e ha trasmesso alla Regione la documentazione progettuale integrativa volontaria acquisita al prot. n. 209114 del 19/05/2015 (bis). Tale documentazione progettuale integrativa volontaria è stata pubblicata sul sito della Regione in data 19/05/2015. Le riprofilature in riduzione riguardano l'area in ampliamento posta a collegamento e raccordo delle due cave autorizzate.

L'ampliamento in progetto, così come adeguato e fermi restando gli altri elementi progettuali, prevede ora una superficie di scavo totale (autorizzata più ampliamento) lievemente ridotta pari a 241.162 m² e un approfondimento lievemente ridotto a 22,50 m dal piano campagna circostante (vedesi caposaldi capitolo 1.1 della Relazione tecnica tav.16bis e sezioni di progetto).

I volumi di scavo previsti, comprensivi anche dei volumi già autorizzati e non estratti, esclusi i materiali di scoperta ed il terreno vegetale, risultano lievemente ridotti e pari a 1.544.350 m³.

Dalla documentazione progettuale di variante in riduzione e adeguamento alla determinazione della Sezione Geologia e Georisorse presentata, emerge chiaramente che la medesima non è sostanziale, e che mantiene tutte le connotazioni essenziali del progetto originario.

La temporalità di realizzazione dell'intervento prevista in 15-16 anni resta inalterata.

Successivamente la ditta ha trasmesso alla Regione una ulteriore documentazione progettuale integrativa volontaria non sostanziale acquisita al prot. n. 235985 del 8/06/2015(ter).

Trattasi di integrazione in variante non sostanziale ulteriormente migliorativa per gli aspetti ambientali/paesaggistici e di recupero all'agricoltura dell'area di cava ripristinata senza aumento di volumi estrattivi o di superfici di cava.

In conclusione il miglioramento ricompositivo proposto dalla ditta con la ultima documentazione integrativa di variante non sostanziale attiene al solo miglioramento della ricomposizione ambientale lato sud che viene ricomposto a piano campagna e a ripristino dei segni del tessuto agrario.

2.2.1.1 Viabilità

Durante il periodo di coltivazione della cava, si manterrà solo l'accesso della Cava Cà Cerè.

Si stima che il traffico veicolare giornaliero interesserà circa 20/30 mezzi pesanti, a cui si devono sommare i veicoli degli operatori che raggiungono in auto la cava, non più di 4 al giorno. Il flusso di automezzi che raggiungerà giornalmente la cava arriverà dalla SP1, in collegamento con le arterie di scorrimento veloce quali la tangenziale e l'autostrada, e non interesserà il centro abitato di Pescantina. Si tratta in definitiva di percorsi ad alto scorrimento che non attraversano aree residenziali. L'utilizzo di strade extraurbane risulta limitato ai percorsi lungo la S.S.12 dell'Abetone e del Brennero, che attraversa l'area produttiva di Pescantina.

NOTA ISTRUTTORIA

Considerata la temporalità stabilita per la coltivazione delle due autorizzazioni in essere, dei volumi di materiale residuo da coltivarsi, dei volumi di materiale da autorizzarsi in ampliamento e della temporalità richiesta (15-16 anni) per la coltivazione delle cave in accorpamento e

ampliamento, non si rilevano sostanziali aumenti di impatto legato al traffico veicolare da e per la cava. Inoltre è stata assunta una idonea prescrizione atta a mitigare gli effetti di tale traffico stabilendo particolari caratteristiche ai mezzi di trasporto del materiale di cava dai luoghi di coltivazione verso l'esterno (Euro 4 e successive classi). La temporalità assegnata per lo svolgimento dei lavori di coltivazione nell'intera cava è per 16 anni dalla data della Delibera di autorizzazione.

La variante volontaria presentata dalla ditta ha ridotto i volumi di materiale di cava da coltivarsi.

2.2.1.2 Interventi preliminari

I terreni in disponibilità per l'ampliamento saranno recintati con una rete metallica alta 1,5 metri a norma di sicurezza, contrassegnata da apposita segnalazione. Al perimetro della cava verrà realizzata una barriera arborea con piante sempreverdi di altezza minima pari a 2 m. I lavori di preparazione del cantiere verranno eseguiti nell'arco temporale di circa 2 mesi.

2.2.1.3 Stralci di intervento

Il piano di gestione dell'attività estrattiva in ampliamento è stato previsto in n. 6 lotti di scavo e ricomposizione successiva.

Superficie di scavo complessiva (autorizzata + ampliamento)	251.200 m ²
Perimetro di scavo	2.650 m
Superficie di scavo (ampliamento)	59.408 m ²
Profondità massima di scavo in richiesta	23.50 m dal p.c.
Volume di materiale estraibile con l'ampliamento progettato	1.955.000 m ³
Volume medio annuo commercializzabile	150.000 m ³ /anno
Durata lavori di coltivazione	15-16 anni

<i>Lotto</i>	<i>Superficie (m²)</i>	<i>Volume scotico terreno vegetale (m³)</i>	<i>Volume tout venant (m³)</i>
Lotto 1	32.500	32.500	645.000
Lotto 2	47.400	200	410.000
Lotto 3	24.800	24.900	500.000
Lotto 4	27.500	9.000	160.000
Lotto 5	35.000	200	90.000
Lotto 6	84.000	100	210.000
Totale	251.200	66.900	1.955.000

Il cronoprogramma per la realizzazione dei lavori di coltivazione (estrazione e ricomposizione ambientale) in ampliamento prevede una durata della cava per la parte in ampliamento di 16 anni.

Il volume residuale a giacimento in forza delle autorizzazioni in essere risulta per Ca' Cerè circa 600.000 mc e per Ca' Vigneghetta 195.000 mc per un totale di 795.000 mc (dati ISTAT al 31/12/2012).

La produzione media annua dichiarata è di 150.000 mc/anno commercializzabile, quindi (795.000 mc - 150.000 mc) risulta un residuo stimato di 645.000 mc.

Il volume della cava (ampliamento + residui) risulta di circa 2.600.000 mc.

Tenuto conto di una produzione media annua stimata di 150.000 mc/anno la temporalità necessaria per il completamento dei lavori di coltivazione può essere considerata congrua in 16 anni. Tale temporalità sarà calcolata a partire dalla data della Delibera di autorizzazione. Sostanzialmente il cronoprogramma indicativo trasmesso dalla ditta può considerarsi adeguato.

Il materiale estratto verrà lavorato direttamente dall'impianto di lavorazione inerti già presente sul fondo della cava Cà Cerè. Solo una frazione minimale sarà allontanata come tout venant non lavorato, soprattutto nelle fasi finali della coltivazione, quando l'impianto verrà rimosso.

Fase 1: coltivazione del lotto 1 in ampliamento

Si procederà innanzitutto allo scotico del terreno vegetale superficiale per spessori medi di 1,00 m circa. Il terreno verrà accantonato all'interno dell'area di cava per essere utilizzato successivamente per le operazioni di ricomposizione ambientale.

Si procederà quindi all'escavazione del tout venant di cava, stimato in circa 645.000 m³.

I lavori di coltivazione del lotto in ampliamento verranno eseguiti nell'arco temporale di 4 anni circa.

Fase 2 : coltivazione del lotto 2 in ampliamento

Il lotto 2 del progetto di ampliamento corrisponde all'area dell'attuale cava Ca' Vigneghetta e si estende su una superficie di circa 47.450 m². Trattandosi di un'area già in coltivazione l'ampliamento consisterà nell'approfondimento del fondo cava fino alla quota di -23.50 m dal piano campagna circostante, per spessori quindi di circa 11 m rispetto al fondo cava già autorizzato.

Il volume di tout venant di cava derivante dall'ampliamento in progetto è stimato in circa 410.000 m³. I lavori di coltivazione del lotto in ampliamento verranno eseguiti nell'arco temporale di 3 anni circa.

Durante i lavori di coltivazione del lotto 2 di ampliamento si darà inizio alla ricomposizione di parte del lotto 1, con esclusione della fascia più occidentale dello stesso che sarà occupata da una pista a fondo scavo di collegamento tra il lotto 2 e la zona impianti di lavorazione.

Fase 3: coltivazione del lotto 3 in ampliamento

Terminata l'escavazione del lotto 2 inizieranno i lavori del lotto 3, con lo scotico del terreno vegetale (per spessori pari a circa 1 m) per un volume complessivo di circa 24.900 m³, che verrà accantonato all'interno dell'area di cava.

Si procederà quindi all'escavazione del tout venant di cava, stimato in circa 500.000 m³.

I lavori di coltivazione del lotto in ampliamento verranno eseguiti nell'arco temporale di 3 anni e mezzo circa. Durante i lavori di coltivazione del lotto 3 di ampliamento si darà inizio alla ricomposizione del lotto 2.

Fase 4: coltivazione del lotto 4 in ampliamento

Il lotto 4 del progetto di ampliamento corrisponde parzialmente alla porzione della Cava Cerè non ancora coltivata (lotto 6) e parte a terreni di effettivo ampliamento (circa 9.000 m²). La sua superficie complessiva è di 27.500 m² e il volume di tout venant derivante dal progetto è stimato in circa 160.000 m³.

La tempistica per la coltivazione del solo volume in ampliamento può essere indicato in circa 1 anno.

In realtà, considerando che l'escavazione anche nella porzione già autorizzata non è ancora iniziata il volume complessivo di tout venant del lotto in questione (comprensivo anche di quanto già autorizzato) è stimato in circa 460.000 m³, che potrà essere coltivato in circa 3 anni.

Le operazioni di coltivazione saranno precedute dallo scotico del terreno vegetale per spessore medio di circa 1 m e un volume di circa 27.500 m³ (di cui circa 9.000 m³ sull'area di ampliamento).

Durante i lavori di coltivazione del lotto 4 di ampliamento si darà inizio alla ricomposizione di parte del lotto 3 e verranno conclusi quelli del lotto 2 e 1.

Fase 5: coltivazione del lotto 5 in ampliamento

Terminata l'escavazione del lotto 4 inizieranno i lavori del lotto 5, corrispondente ad una porzione dell'attuale cava Ca' Cerè già coltivata. Si dovrà procedere con la rimozione dei volumi di ricomposizione già parzialmente eseguiti, per poi proseguire l'approfondimento del fondo cava secondo le previsioni progettuali.

La superficie del lotto 5 è pari circa 25.100 m², il volume di tout venant determinato dall'ampliamento in approfondimento sarà pari a circa 90.000 m³.

I lavori di coltivazione del lotto in ampliamento verranno eseguiti nell'arco temporale di 1 anno circa, tenendo conto anche dei tempi necessari per rimuovere le ricomposizioni già eseguite.

Durante i lavori di coltivazione del lotto 5 di ampliamento si darà inizio alla ricomposizione del lotto 4 e saranno completati i lavori di ricomposizione del lotto 3.

Fase 6: coltivazione del lotto 6 in ampliamento

Terminata l'escavazione del lotto 5 inizieranno i lavori del lotto 6, corrispondente ad una porzione dell'attuale cava Ca' Cerè parzialmente già coltivata e occupata dagli impianti di lavorazione del tout venant. Si dovrà procedere con la rimozione degli impianti, per poi proseguire l'approfondimento del fondo cava secondo le previsioni progettuali.

La superficie del lotto 6 è pari circa 84.100 m², il volume di tout venant determinato dall'ampliamento in approfondimento sarà pari a circa 210.000 m³.

I lavori di coltivazione del lotto in ampliamento verranno eseguiti nell'arco temporale di 2 anno circa, tenendo conto anche dei tempi necessari per rimuovere l'impianto di lavorazione.

Durante i lavori di coltivazione del lotto 6 di ampliamento si darà inizio alla ricomposizione del lotto 5 e saranno completati i lavori di ricomposizione del lotto 4.

Fase 7: conclusione dei lavori di ricomposizione ambientale dell'intera cava

Conclusi i lavori di scavo anche nell'ultimo lotto, inizieranno le operazioni conclusive della ricomposizione ambientale. Tali operazioni saranno completate in circa 1 anno.

2.2.1.4 Integrazione volontaria (bis) al Progetto di ampliamento della cava denominata Ca' Cere' con accorpamento della cava denominata Ca' Vignehetta

L'integrazione volontaria adegua il progetto presentato nei termini che seguono:

	<i>Superficie m²</i>	<i>Volume scotico terreno vegetale m³</i>	<i>Volume tout venant m³</i>
LOTTO 1	26.092	26.000	464.850
LOTTO 2	47.000	200	364.900
LOTTO 3	21.570	21.600	389.900
LOTTO 4	27.500	9.000	134.900
LOTTO 5	35.000	200	59.900
LOTTO 6	84.000	100	129.900
TOTALE	241.162	57.100	1.544.350

Fase 7: conclusione dei lavori di ricomposizione ambientale dell'intera cava

Conclusi i lavori di scavo anche nell'ultimo lotto, inizieranno le operazioni conclusive della ricomposizione ambientale. Tali operazioni saranno completate in circa 1 anno.

2.2.1.5 Ricomposizione ambientale e paesaggistica (istanza trasmessa con Prot. n. 487346/630107 in data 26/10/2012)

Il progetto di ricomposizione ambientale prevede la restituzione dell'area all'uso agricolo. La ricomposizione ambientale della zona di cava procederà di pari passo con l'intervento estrattivo, non appena sarà esaurita la coltivazione in un settore o in una parte di questo ed il suo ripristino non intralci le vicine operazioni di scavo. In particolare le operazioni consisteranno:

- nel rimodellamento delle scarpate di cava con angoli di 25° con l'utilizzo del materiale di scarto dell'attività estrattiva e altre terre naturali derivanti da scavi.
- per la porzione Sud, ricadente entro i 200 metri da zone urbanistiche diverse da quella agricola, nel riempimento parziale della fossa di scavo fino a raggiungere una profondità di circa 4 metri

rispetto al piano campagna circostante utilizzando i materiali di scarto dell'attività estrattiva e altre terre naturali derivanti da scavi.

- nella stesa, su tutta la superficie, dello strato di terreno vegetale (per uno spessore di 100 cm), accantonato in precedenza, per il ripristino delle colture attuali;
- nell'inerbimento delle scarpate e ripristino delle colture agricole sul fondo cava e delle opere di irrigazione.

<i>Lotto</i>	<i>Materiale necessario per ricomposizione (m³)</i>	<i>Di cui terreno vegetale (m²)</i>	<i>Di cui materiale per rimodellamento scarpate/riempimenti (m³)</i>
Lotto 1	85.000	32.500	52.500
Lotto 2	615.000	47.400	567.600
Lotto 3	70.000	24.800	45.200
Lotto 4	100.000	27.500	72.500
Lotto 5	85.000	35.000	50.000
Lotto 6	200.000	84.000	116.000
Totale	1.155.000	251.200	903.800

Il terreno vegetale proveniente da scotico delle cave precedentemente autorizzate è pari a circa 122.300 m³, della parte in ampliamento circa 66.900 m³, quindi in totale è disponibile un quantitativo di terreno vegetale pari a circa 189.200 m³. La differenza da acquisire di terreno vegetale per un'adeguata ricomposizione ambientale è di 62.000 m³.

Il terreno necessario per il rimodellamento di scarpate o riempimenti proveniente dalle cave già autorizzate e dell'area di cava in ampliamento, come al presente progetto, è pari a 745.500 m³, la differenza da acquisire è circa 158.300 m³.

In particolare i terreni in questione dovranno tassativamente rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV, tabella 1 colonna A, nonché i requisiti geotecnici minimali dei limi di lavorazione degli inerti di cava.

2.2.1.6 Integrazione volontaria (bis) al Progetto di ampliamento della cava denominata Ca' Cere' con accorpamento della cava denominata Ca' Vigneghetta - Ricomposizione ambientale

L'integrazione volontaria adegua il progetto presentato nei termini che seguono:

	<i>Materiale necessario per la ricomposizione ambientale (m³)</i>	<i>di cui:</i>	<i>Terreno vegetale (m³)</i>	<i>Materiale per rimodellamento scarpate/riempimenti (m³)</i>
LOTTO 1	67.400		26.092	41.308
LOTTO 2	568.000		47.000	521.000
LOTTO 3	54.400		21.570	32.830
LOTTO 4	88.400		27.500	60.900
LOTTO 5	73.400		35.000	38.400
LOTTO 6	188.400		84.000	104.400
TOTALE	1.040.000		241.162	798.838

I materiali necessari per la ricomposizione ambientale verranno così reperiti:

<i>TERRENO VEGETALE</i>			
<i>da scotici inerenti le precedenti autorizzazioni di cava</i>		<i>da scotici derivanti dal presente progetto di ampliamento</i>	
Cava Ca' Cerè	75.000 m ³	LOTTO 1	26.000 m ³
		LOTTO 2	200 m ³
		LOTTO 3	21.600 m ³
Cava Ca' Vigneghetta	47.300 m ³	LOTTO 4	9.000 m ³
		LOTTO 5	200 m ³
		LOTTO 6	100 m ³
TOTALE TERRENO VEGETALE DISPONIBILE			179.400 m ³
DIFFERENZA DA ACQUISIRE			61.762 m ³

2.2.1.7 Integrazione volontaria (ter) al Progetto di ampliamento della cava denominata Ca' Cere' con accorpamento della cava denominata Ca' Vigneghetta - Ricomposizione ambientale

Il progetto di ricomposizione ambientale prevede la restituzione dell'area all'uso agricolo.

La ricomposizione ambientale della zona di cava procederà di pari passo con l'intervento estrattivo, non appena sarà esaurita la coltivazione in un lotto o in una parte di questo ed il suo ripristino non intralci le vicine operazioni di scavo, secondo lo schema e il cronoprogramma illustrato in allegato 25ter "SCHEMA DI GESTIONE DEI LOTTI".

In particolare le operazioni consisteranno - si vedano gli allegati 22 ter "PLANIMETRIA DELLO STATO DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE" e 23bis, 24ter "SEZIONI DELLO STATO DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE":

- nel rimodellamento delle scarpate di cava con angoli di 25° con l'utilizzo del materiale di scarto dell'attività estrattiva e altre terre naturali derivanti da scavi;
- per la porzione Sud (lotto 2) parzialmente ricadente entro i 200 metri da zone urbanistiche diverse da quella agricola, nel riempimento della fossa di scavo fino a raggiungere il piano campagna circostante utilizzando i materiali di scarto dell'attività estrattiva e altre terre naturali derivanti da scavi;
- nella stesa, su tutta la superficie, dello strato di terreno vegetale - per uno spessore di 100 cm-, accantonato in precedenza, per il ripristino delle colture attuali;
- nell'inerbimento delle scarpate e ripristino delle colture agricole sul fondo cava e delle opere di irrigazione.

Nel complesso, a ricomposizione terminata, il fondo cava si troverà alla profondità di progetto mentre la zona Sud verrà ripristinata a piano campagna circostante. Ciò in ottemperanza a quanto previsto all'art. 44 lettera d) della L.R. n. 44/82, poiché la fascia di rispetto da zone definite A, B, C, D e F ai sensi del D.M. 02 /04/1968, n. 1444 è nel caso in esame di 100 m.

	Materiale necessario per la ricomposizione ambientale (m ³)	di cui:	Terreno vegetale (m ³)	Materiale per rimodellamento scarpate/riempimenti (m ³)
LOTTO 1	67.400		26.092	41.308
LOTTO 2	698.850		47.000	651.850
LOTTO 3	54.400		21.570	32.830
LOTTO 4	88.400		27.500	60.900
LOTTO 5	73.400		35.000	38.400
LOTTO 6	188.400		84.000	104.400
TOTALE	1.170.850		241.162	929.688

I materiali necessari per la ricomposizione ambientale verranno così reperiti:

TERRENO VEGETALE			
da scotici inerenti le precedenti autorizzazione di cava		da scotici derivanti dal presente progetto di ampliamento	
cava Ca' Cerè	75.000 m ³	LOTTO 1	26.000 m ³
		LOTTO 2	200 m ³
		LOTTO 3	21.600 m ³
cava Cà Vigneghetta	47.300 m ³	LOTTO 4	9.000 m ³
		LOTTO 5	200 m ³
		LOTTO 6	100 m ³
TOTALE TERRENO VEGETALE DISPONIBILE			179.400 m³
DIFFERENZA DA ACQUISIRE			61.762 m³

2.2.2 Specifica terreni da esterno

I terreni da acquisire saranno costituiti da terre e rocce da scavo, esclusi dalla disciplina sui rifiuti, secondo le vigenti disposizioni normative nazionali e regionali.

La gestione delle terre e rocce da scavo è normata dall'art. 41bis della Legge 98/2013 e dal D.M. n. 161/2012.

Ai fini dell'utilizzo degli stessi nell'ambito dei lavori di ricomposizione previsti dal presente progetto, tutti i terreni provenienti da scavi esterni dovranno essere sottoposti a verifica ambientale secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

In particolare i terreni in questione dovranno rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV, tabella 1 colonna A, nonché i requisiti geotecnici minimali dei limi di lavorazione degli inerti di cava, si veda allegato 8 "RELAZIONE GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA, IDROGEOLOGICA E GEOTECNICA".

In conclusione il miglioramento ricompositivo proposto dalla ditta con la variante non sostanziale espressa dagli elaborati precedentemente citati attiene al solo miglioramento della ricomposizione ambientale lato sud che viene ricomposto a piano campagna e a ripristino dei segni del tessuto agrario.

NOTA ISTRUTTORIA

La profondità di ripristino non dovrà essere superiore a metri 4 rispetto al piano di campagna circostante lo scavo inserito nella fascia di rispetto dei 200 metri di cui all'art. 44 lett. d) della L.R. 44/82 dovrà interessare l'area di cava (area di effettivo scavo) fino al limite di 200 metri calcolati a partire dalle zone territoriali poste a Sud, oltre la ferrovia e oltre la strada locale, e diverse dalla zona E agricola in cui è ubicata la cava.

Il progetto prevede la ricomposizione ambientale della parte sud (comprensiva della fascia di rispetto dei 200 metri) a piano campagna.

Per quanto attiene ai materiali provenienti dall'esterno da utilizzarsi per la ricomposizione ambientale si richiama la prescrizione n. 12 del parere autorizzativo e la prescrizione n. 2 del parere ambientale.

Le terre da acquisirsi per la ricomposizione dovranno rispettare i limiti della colonna A Tabella 1 Allegato 5 della Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e comunque le norme in vigore al momento dell'utilizzo.

2.2.3 *Gestione delle acque meteoriche*

Ad intervento di ricomposizione concluso, le acque meteoriche saranno gestite attraverso la creazione di una canaletta perimetrale con fondo drenante da realizzarsi a ridosso dei fronti, per la raccolta delle acque di scorrimento superficiale.

2.2.4 *Alternative progettuali*

Considerata la disponibilità dei terreni ubicati in adiacenza a quelli già in fase di coltivazione la Ditta ha ritenuto ragionevole voler ampliare la propria attività andando a collocarsi fra le due cave già esistenti *Cà Cerè* e *Cà Vigneghetta*.

E' stata effettuata un'analisi degli impatti prodotti da due soluzioni alternative:

- Alternativa 1: scelta di altra collocazione territoriale del sito estrattivo;
- Alternativa 2: ampliamento in loco.

La differenza più evidente fra la realizzazione dell'ampliamento nell'area adiacente all'impianto esistente e in un'area altra, come facilmente ipotizzabile, è data dal fattore relativo alla disposizione dei siti estrattivi nel territorio: risulta migliore la soluzione di accorpamento.

Nelle matrici di valutazione le alternative risultano invece equivalenti per quanto riguarda l'impatto dello scavo sul suolo e delle polveri sulla componente aria, anche se il trattamento in loco comporta un valore leggermente inferiore, dovuto evidentemente al minor raggio d'azione dei mezzi. L'ipotesi di collocazione della nuova area di scavo non in adiacenza all'impianto accentua l'impatto legato alla circolazione dei mezzi, in particolare sul benessere della popolazione e sul sistema delle infrastrutture.

In definitiva, risulta preferibile la soluzione di un ampliamento collocato fra i due siti estrattivi esistenti cava *Cà Vigneghetta* e cava *Ca' Ceré* a costituire

Per quanto attiene al diaframma che separa le due cave da accorparsi si richiama quanto stabilito dalla L.R. n. 44/82, art.44 lett.f) che incentiva la demolizione dei diaframmi tra cave al fine di una migliore ricomposizione ambientale del contesto.

Le due cave vengono accorpate e raccordate in ampliamento coinvolgendo l'area a diaframma che le separa.

Ne risulterà un'unica cava e una migliore ricomposizione ambientale.

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il S.I.A., dopo aver concluso l'analisi delle principali componenti ambientali, riporta una valutazione dei possibili impatti che la realizzazione dell'intervento avrà sulle stesse componenti (per la fase di coltivazione e di ricomposizione) e le misure di mitigazione e minimizzazione per la riduzione della portata e/o l'estensione degli effetti negativi indotti sull'ambiente.

Nel S.I.A. è riportata l'analisi di confronto fra gli impatti generati dall'ampliamento in loco (Alternativa 2) rispetto ad un'eventuale altra collocazione territoriale del sito estrattivo (Alternativa 1).

Si riporta di seguito la sintesi del Quadro Ambientale redatta dal proponente.

2.3.1 *Clima e Atmosfera*

2.3.1.1 *Clima*

Le principali caratteristiche fisiche sono riassumibili in un clima dalle caratteristiche continentali, un debole regime anemologico e condizioni persistenti di stabilità atmosferica. Il carattere continentale del clima della pianura padana è costituito da inverni rigidi ed estati calde. L'umidità relativa dell'aria è sempre piuttosto elevata, con valori massimi nei mesi invernali. Le precipitazioni di norma sono poco

frequenti e concentrate in primavera ed autunno. La ventilazione è scarsa in tutti i mesi dell'anno. Durante l'inverno la circolazione di masse d'aria al suolo è scarsa, la temperatura media è piuttosto bassa e l'umidità relativa è generalmente molto elevata, condizioni che consentono una frequente presenza di nebbia che, nei mesi più freddi, può persistere per l'intera giornata e per più giorni consecutivi.

2.3.1.2 Impatti sull'atmosfera

Data la granulometria ghiaio-sabbiosa dei clasti ricavati, il materiale polverulento si diffonderà in quantità limitata. Infatti, i dati meteorologici disponibili fanno ritenere che l'area di cava non sia soggetta a ventosità considerevole e, inoltre, essendo la cava infossata rispetto all'area circostante, l'energia del trasporto eolico dovrebbe essere ulteriormente ridotta.

Le fonti di emissione gassosa sono rappresentate dall'utilizzo delle macchine operatrici, il cui scarico dovrà venire controllato periodicamente per verificarne la rispondenza a norma di legge, dai mezzi di trasporto in ingresso/uscita all'impianto.

Nel gennaio 2008 è stata effettuata una campagna d'indagine per valutare la qualità dell'aria presso la cava Cà Cerè. I tre campionamenti effettuati sull'addetto all'impianto e sugli addetti al carico e trasporto hanno evidenziato come la concentrazione di polveri respirabili sia al massimo 0,3 mg/m³ (pari a 300 µg/m³).

Dalla matrice di valutazione degli impatti risulta che le emissioni inquinanti aerodisperse da impianto e trasporto su gomma (polveri) generano un impatto negativo medio sulla qualità dell'aria. L'impatto delle emissioni gassose e del traffico sulla qualità dell'aria e le deposizioni acide è definito trascurabile. Si può concludere che l'impatto del transito dei mezzi dovuto al progetto in esame sia temporaneo e comunque compatibile con la situazione attuale.

2.3.2 Ambiente idrico

2.3.2.1 Idrografia

A causa della natura prevalentemente ghiaio-sabbiosa dei depositi che costituiscono l'area in studio, il materasso alluvionale presenta un'elevata permeabilità e facilita l'infiltrazione in profondità delle acque meteoriche e di scorrimento superficiale, che non incontrano livelli di trattenuta.

L'area indagata presenta una rete idrografica locale piuttosto rada che fa capo a due corsi d'acqua, la Prognetta e la Prognetta Lena. Questi, a corso prevalentemente artificiale e comunque regimati, sono dei fossi di larghezza media pari a circa 2 metri per 1,5 metri di profondità; essi, durante gli eventi meteorici di maggiore intensità e durata, drenano le acque piovane disperdendole nel sottosuolo circa un chilometro più a valle. Oltre alla rete descritta è presente un sistema di canalizzazioni, costituite da canalette per l'irrigazione a scorrimento, in terra battuta, gestite dal Consorzio di Bonifica Veronese (già Adige-Garda).

In questo settore della pianura veronese, il corso d'acqua di maggiori dimensioni è il Fiume Adige, che scorre circa 3 km a Sud. Il Progno di Fumane, a regime torrentizio, passa invece circa 2 km ad Est.

Nella difesa dal rischio di esondazione particolare importanza assume l'opera idraulica che mette in comunicazione le acque dell'Adige con quelle del Lago di Garda. Si tratta di uno scolmatore, che collega il fiume Adige al lago di Garda nei pressi dell'abitato di Torbole. Tale galleria ha lo scopo di difendere il territorio del medio e basso corso dell'Adige, in particolare la città di Verona, scolmando nel lago di Garda, fino al massimo di 500 m³/s, le portate al colmo di piena dell'Adige.

La portata media del fiume Adige a Pescantina varia da un minimo di 100 m³/s ad un massimo di 480 m³/s.

La risorsa idrica rappresentata dal fiume Adige viene sfruttata nell'ambito del suo bacino per diversi scopi, tra i quali i più significativi sono quello idroelettrico, irriguo, zootecnico (allevamenti ad acquacolture), industriale e potabile. Dall'esame dei dati bibliografici è emerso che questa porzione del territorio comunale di Pescantina non è a pericolosità idraulica.

Per quanto riguarda la qualità delle acque superficiali, il "Rapporto sullo stato dell'ambiente della Provincia di Verona", redatto dall'ARPAV e dalla Provincia di Verona (quarta edizione 2008) l'Adige, monitorato proprio all'altezza di Pescantina, nel tratto più prossimo all'area di studio, si colloca nel 2007 nella II classe (ambiente lievemente inquinato), in linea con quanto emerso dalle precedenti campagne di monitoraggio in cui risultava classificato al medesimo livello.

Per quanto concerne I.B.E., il fiume Adige in occasione dell'ultima analisi pubblicata (2006), nel punto di interesse presenta una classe III di qualità (ambiente inquinato). Dal confronto con i dati di monitoraggio relativi agli anni precedenti (Arpav) risulta che lo stato di qualità del fiume Adige si alterna in generale tra una classe II ed una classe III (ambienti con moderati sintomi di alterazione – ambiente alterato).

2.3.2.2 Idrogeologia

Le condizioni idrogeologiche dell'area in esame sono direttamente collegate alle caratteristiche di permeabilità dei litotipi presenti nel sottosuolo, all'assetto stratigrafico strutturale ed alla morfologia locale.

I depositi fluvioglaciali, presenti nell'area di intervento al di sotto del terreno agrario, sono caratterizzati da elevata permeabilità e contengono una falda idrica di tipo freatico. Questo è il grande Acquifero indifferenziato degli Autori e viene localmente interessato da livelli limo-argillosi o conglomeratici di potenza metrica e di una certa continuità spaziale tipiche più della fascia orientale della pianura ma riscontrabili anche nel settore in studio. In questo caso possono formarsi falde sospese di modesta entità.

Nell'alta pianura veronese lo spessore del materasso ghiaioso è variabile e diminuisce da Nord verso Sud fino ad annullarsi in corrispondenza della fascia dei fontanili, posta a Sud, ad oltre 15 chilometri di distanza.

Per quanto concerne i meccanismi di alimentazione, l'acquifero nella sua porzione più profonda riceve apporti idrici principalmente dalle dispersioni del lago di Garda attraverso i rilievi morenici benacensi, dall'acquifero montano calcareo e dalle acque profonde idrotermali pedemontane. Il suo regime piezometrico presenta un minimo in settembre ed un massimo in marzo.

L'acquifero più superficiale, ossia quello contenuto entro i primi 100 metri, è invece alimentato prevalentemente dagli afflussi meteorici, dalle dispersioni di subalveo dei corsi d'acqua (nell'area in esame, Fiume Adige e Torrente Lena) e, soprattutto, dagli ingenti contributi irrigui, con un regime piezometrico inverso al precedente, caratterizzato da una fase di magra in marzo e da una fase di piena in settembre e comunque in relazione con l'andamento della piovosità nel bacino collinare e montano.

La direzione di deflusso sotterraneo è all'incirca da Nord verso Sud e l'escursione media annua è pari a qualche metro. Dall'esame dei dati freaticometrici relativi ad alcuni pozzi terebrati nelle vicinanze dell'area studiata si può affermare che mediamente la superficie freatica si trova ad una profondità di circa 55 metri dal piano campagna.

Per il progetto di coltivazione di cava ha fondamentale importanza conoscere la massima quota raggiungibile in fase di piena dalla superficie freatica al fine di evitare qualsiasi interferenza con questa; poiché il progetto prevede il fondo cava ad una quota minima di circa 91 metri s.l.m., verrà mantenuto un franco di oltre 30 metri dal livello di massima escursione, di gran lunga superiore ai 2 metri previsti dall'art. 44 comma g) della L.R. 44/1982.

Il regime dell'acquifero è stato valutato sulla base di misurazioni ripetute e periodiche in numerosi pozzi - ad esempio il pozzo F5 ubicato in località Pompea, circa 2 chilometri a Sud-Ovest, in osservazione settimanale dal 1987 al 1990 - ed è caratterizzato da fasi di piena che culminano nel mese di agosto e da una fase di magra in aprile e alcuni pozzi ubicati nelle immediate vicinanze dell'area in richiesta d'ampliamento.

<i>Pozzo</i>	<i>Periodo di osservazione</i>	<i>Quota max assoluta della falda (m s.l.m.)</i>	<i>Quota min assoluta della falda (m s.l.m.)</i>	<i>Escursione assoluta della falda (m)</i>
F5 località Pompea	1987 - 1990	56,50	50,29	6,21
Stazione di Pescantina	1977 - 1988	59,12	asciutto	<3,54
"Filizzine"	1988	53,85	50,41	3,44

In bibliografia sono stati reperiti studi idrogeologici condotti nell'area della vicina discarica "Cà Filizzine"; i rilievi freaticometrici protratti nel periodo compreso tra il gennaio 2006 ed il dicembre 2010 nei piezometri di controllo indicano un livello statico posto tra i 55 metri (morbida) e i 61 metri (magra) di profondità dal piano campagna, corrispondente ad una quota di falda posta tra 56 e 49 metri s.l.m. circa.

Nell'arco dei 5 anni di rilevamento è stato possibile individuare i momenti di morbida dell'acquifero, che avvengono nel periodo tra metà agosto e metà ottobre, e di magra, che coincidono con il periodo primaverile. L'escursione annua è compresa tra i 4 ed i 5 metri.

In tale ciclicità è possibile individuare l'influenza combinata dei due fattori di ricarica più importanti, le infiltrazioni delle precipitazioni meteoriche (massime nei mesi di aprile, maggio, giugno e settembre, ottobre e novembre) con quelle derivanti dall'irrigazione praticata generalmente da aprile a settembre.

Sempre in letteratura sono stati reperiti i valori dei principali parametri idrogeologici dell'acquifero indifferenziato - trasmissività e conducibilità idraulica - ricavati da una serie di prove su pozzo singolo a portata costante. Dall'interpretazione di tali prove, la trasmissività dell'acquifero risulta compresa fra $1,1 \times 10^{-2}$ e $9,4 \times 10^{-2}$ m²/s, cui corrisponde una conducibilità idraulica compresa fra $1,5 \times 10^{-3}$ e $4,7 \times 10^{-3}$ m/s. Il materiale è definito "permeabile", la permeabilità è elevata ed il drenaggio è buono.

Il SIA dichiara che l'area di cava è situata a distanze superiori ai 200 metri (fascia di rispetto) dai punti di emungimento come da normativa vigente, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee, Il "rapporto sullo stato dell'ambiente della provincia di Verona" (anno 2006, ARPAV e Provincia di Verona) riporta un'analisi sulla qualità dell'acqua sotterranea di prima falda basata sul monitoraggio di circa 200 pozzi artesiani e freatici diffusi sul territorio provinciale compreso tra la fascia di ricarica degli acquiferi e la bassa pianura.

I dati indicati dall'ARPAV nel rapporto sullo stato dell'ambiente del 2006 per l'area in oggetto sono in generale in linea con la media provinciale, fatta eccezione per i cloruri ed il magnesio.

Il pozzo monitorato da ARPAV più prossimo all'area in oggetto infatti ha mostrato tra gennaio e giugno 2006 un innalzamento sopramedia che si è attestato per i cloruri su valori tra 50 e 75 mg/l e per il magnesio su valori tra 30 e 40 mg/l.

2.3.2.3 Impatti sull'Ambiente idrico

La superficie della falda durante la sua massima risalita non interferisce con l'attività estrattiva e mediamente si mantiene da questa ad una distanza di più di 30 m: nel SIA si afferma che l'intervento in progetto non andrà ad alterare l'assetto idrogeologico dell'area.

Non sono previste infiltrazioni e l'opera non turba le relazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee.

Nell'area vi sono numerosi pozzi; quelli ad uso idropotabile risultano a monte rispetto alla direzione della falda, oppure ad una distanza superiore al chilometro. Le due condizioni citate garantiscono ampiamente contro ogni rischio dovuto a fenomeni di inquinamento imputabili all'attività di cava.

Nel SIA l'impatto sulla matrice considerata è definito trascurabile.

2.3.3 Suolo e sottosuolo

2.3.3.1 Inquadramento geomorfologico

Da un punto di vista geomorfologico l'area fa parte dell'alta pianura veronese, delimitata ad Ovest dagli anfiteatri morenici del Garda e di Rivoli e a Nord dall'altopiano mesozoico - cenozoico dei Monti Lessini.

Questo settore è costituito da un ampio e piatto conoide costituito dalle alluvioni fluviali e fluvioglaciali conseguenti agli ultimi periodi di glaciazione; esso possiede infatti una pendenza verso Sud Est con inclinazione locale inferiore al 5 per mille ed appartiene all'unità geomorfologica nota in letteratura come «depositi fluvio-glaciali e alluvionali antichi e recenti».

La genesi dei depositi ghiaiosi presenti nella zona studiata è attribuibile all'attività del Fiume Adige che durante il Würm ha parzialmente colmato le incisioni formatesi a seguito dell'erosione della vecchia conoide rissiana ad opera delle fiumane del periodo interglaciale. A testimonianza di questi fenomeni erosivi e deposizionali, a Nord dell'area di cava è presente un'evidente scarpata di terrazzo, alta una ventina di metri, chiaramente visibile in sinistra Adige da Domegliara fino a Parona; tale rottura di pendenza è interrotta da tre solchi vallivi incisi dai torrenti provenienti dai monti Lessini che, dopo aver

divagato sul terrazzo stesso, sboccavano nel sottostante paleoalveo, deponendo modeste conoidi detritiche e nell'intorno alluvioni prevalentemente limose, costituenti la prima porzione superficiale della cava Cà Cerè. Attualmente solamente il solco vallivo percorso dal torrente Lena è attivo, mentre gli altri due alvei sono abbandonati.

Gli elementi geomorfologici che caratterizzano maggiormente il territorio sono costituiti, oltre che dalla scarpata di erosione, da un paleoalveo dell'Adige e da rotte fluviali; nella fascia compresa tra Domegliara e Pescantina sono inoltre stati rilevati altri antichi alvei abbandonati, a costituire una rete di canali intrecciati.

2.3.3.2 Caratteristiche geologiche e geotecniche

Uno sguardo d'insieme sulle informazioni stratigrafiche del sottosuolo, ricavate anche dall'osservazione dei fronti di cava in attività, ci permette di riconoscere la presenza di depositi fluvioglaciali ed alluvionali di età würmiana a granulometria sabbio-ghiaio-ciottolosa, talora in matrice limo-argillosa e con rare lenti argillose o conglomeratiche, dello spessore complessivo superiore ai 150 metri.

Il sottosuolo in esame è costituito da alluvioni fluvioglaciali a prevalente composizione ghiaiosa e sabbiosa, con ciottoli per lo più arrotondati di natura calcarea, porfirica, granitica. E' inoltre presente una frazione di materiale granulometricamente più fine, in percentuale media pari a circa il 10%, costituita da limi, limi argillosi e limi sabbiosi.

Nel progetto in esame è prevista la coltivazione con angoli di scarpa non superiori ai 35° e la sistemazione delle pareti di cava con angoli non superiori ai 25° a ripristino ambientale avvenuto, come previsto dalla normativa vigente.

E' stata eseguita un'analisi di stabilità del fronte di scavo nella situazione di progetto, ossia con angolo di scarpa pari a 35° ed altezza di 24 metri circa. Per la ricomposizione ambientale verrà invece utilizzato il limo di lavaggio del tout venant.

Nello stato di progetto e in quello di ricomposizione ambientale, il coefficiente di sicurezza Fs minimo risulta rispettivamente pari a 1,16 e 1,30; entrambe le verifiche sono quindi soddisfatte.

2.3.3.3 Qualità dei suoli

Per quanto riguarda le caratteristiche chimiche, eventualmente anche legate a condizioni di contaminazione antropica, sono stati reperiti i dati dal Rapporto sulla qualità dei suoli della provincia di Verona anno 2003. Nell'area di studio i valori dei parametri chimici (cadmio, piombo, cromo, rame, nichel, zinco, PCB) risultano in linea con la media provinciale.

2.3.3.4 Impatti sul Suolo e Sottosuolo

La realizzazione degli interventi in progetto prevede la sottrazione di materiale naturale presente in loco, che non altererà, in base agli studi geologici effettuati gli equilibri idrologici esistenti.

Non è prevista dispersione di sostanze nel suolo, infatti le lavorazioni previste sono effettuate da mezzi meccanici mobili a tenuta ed in perfette condizioni. Nel caso di sversamento l'operatore del mezzo provvederà ad arginare la perdita con materiale assorbente. Questo, assieme al terreno interessato alla percolazione, sarà raccolto e conferito presso impianti autorizzati, mentre l'automezzo verrà immediatamente sostituito. L'impatto è definito trascurabile.

L'impatto dello scavo su morfologia e geomorfologia, idrogeologia e uso del suolo è stato definito da basso a trascurabile.

2.3.4 Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

Flora

Nel SIA non è stata svolta un'analisi floristica, in quanto si è esclusa la possibilità della presenza di habitat Natura 2000. L'area non ancora occupata da attività estrattiva è attualmente destinata in parte a vigneto di non particolare valenza e in parte a seminativo e in tal senso ordinariamente coltivata.

Il contesto naturale considerato e le specie presenti non esprimono quindi particolari interessi naturalistici.

Il Sito Natura 2000 più vicino è quella del SIC IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest", codice IT3210043, i cui limiti meridionali sono situati a circa 2,4 km a sud dell'area di intervento. Per questo SIC la Regione Veneto ha approvato, con D.G.R. n. 2816/2009, la cartografia ufficiale degli habitat, volta a individuare sul territorio la presenza o meno di habitat natura 2000 tutelati dalla normativa.

Il sito di progetto in ogni caso è esterno all'area SIC e non interessa, di conseguenza, habitat natura 2000 censiti dalla cartografia ufficiale.

L'area, inoltre, è caratterizzata da una notevole antropizzazione dei terreni e non si ravvisano nelle vicinanze formazioni vegetali naturali o naturaliformi che possano favorire la presenza, o rappresentare uno specifico habitat, di specie ad elevata valenza naturalistica.

Fauna

In riferimento all'ubicazione del sito di progetto e all'uso del suolo attuale il SIA ritiene che le specie presenti non siano rilevanti ai fini della valutazione di incidenza. La fauna locale è rappresentata da specie molto comuni quali la lepore, il riccio e talpe per quanto riguarda la teriofauna; per quanto riguarda l'avifauna l'unica specie di interesse naturalistico potenzialmente presente è l'averla piccola.

La stessa relazione di incidenza ambientale evidenzia che le specie presenti non risultano rilevanti ed inoltre il sito si presenta comunque isolato in ogni direzione da infrastrutture viarie e da attività antropiche che non consentono interconnessioni ecologiche verso l'esterno (con l'eccezione della fascia riparia a nord-est che tuttavia risulta altamente disturbata dalla presenza della tangenziale e di scarso valore naturalistico).

2.3.5 Patrimonio architettonico e archeologico

Nel territorio circostante al sito dove è previsto l'ampliamento della cava si segnalano il tracciato della strada romana "via Claudia Augusta" e il vincolo denominato "villa Quaranta - Vecchi e parco".

Via Claudia Augusta

Il tracciato della via e le zone attigue non sono oggetto di vincolo decretato: viene comunque individuata una fascia di 200 metri lungo la strada statale Abetone - Brennero corrispondente al presunto sedime della via stessa dove porre particolare attenzione in quanto "area a rischio archeologico". Tuttavia, si fa qui presente che:

- l'intervento in progetto dista più di 300 metri dalla S.S. 12 "dell'Abetone e del Brennero";
- tra il tracciato della strada romana e il sito di intervento vi è il tracciato della ferrovia "del Brennero";
- nel lato meridionale del sito di ampliamento, quindi verso il tracciato della strada romana, esiste già un'area in coltivazione di cava con una profondità di scavo maggiore di 10 metri.

Villa Quaranta -Vecchi e parco

L'immobile e il relativo parco, sottoposti a "vincolo diretto" imposto con Provvedimento Ministeriale del 01/01/1976, si trovano a più di un chilometro dall'area di intervento.

Il SIA quindi esclude impatti sul patrimonio architettonico ed archeologico.

NOTA ISTRUTTORIA

Per quanto attiene al vincolo paesaggistico il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con protocollo regionale n. 84310- E410.011 del 26/02/2014, ha espresso parere favorevole all'intervento con prescrizioni.

In sede di parere ambientale tali prescrizioni sono state recepite e inserite nel contesto progettuale.

2.3.6 Rumore

La zonizzazione acustica adottata dal Comune di Pescantina (VR) classifica la zona oggetto di indagine in Classe III - Aree di tipo misto (valori di emissione, espressi in Leq, 60 dB diurno e 50 dB notturno).

L'ampliamento di cava in progetto non prevede la realizzazione di nuovi impianti di lavorazione dei materiali, che costituiscono la fonte principale di rumore, in quanto caratterizzati da livelli di emissione sonora sicuramente più alti dei mezzi di scavo e di trasporto.

Lo studio di impatto acustico dell'impianto già esistente ha concluso che l'apporto acustico non comporta significativi aumenti sui livelli equivalenti nel periodo di riferimento diurno.

Il proponente ha presentato, in data 07/08/2013 con protocollo regionale n. 335912, documentazione integrativa contenente la Valutazione Previsionale di impatto acustico.

E' stata svolta un'analisi acustica utilizzando il modello matematico proposto dalla norma ISO 9613-2. Il modello è stato tarato rispetto a una campagna di misure svoltasi nell'arco temporale compreso tra il 27/05/2013 e il 18/07/2013. I rilievi sono stati eseguiti in periodo diurno poiché le attività si svolgeranno esclusivamente di giorno, sono state eseguite misure di media e breve durata.

All'interno del sito di progetto sono state effettuate alcune misure volte alla determinazione del rumore generato dagli impianti di lavorazione primaria e di recupero e del rumore prodotto da un escavatore e di un dumper in attività.

Esternamente al sito di cava sono state effettuate:

- una misura di rumore residuo (sorgente spenta) presso il ricettore potenzialmente più disturbato attraverso cui è stato possibile valutare la rumorosità generata dal traffico veicolare transitante lungo la tangenziale;
- misure di rumore ambientale (sorgente accesa) nei pressi dei ricettori posti a nord (R3 e R4);
- misure al primo piano del ricettore R4.

È stato scelto di condurre delle rilevazioni fonometriche internamente al ricettore R4 (primo piano) in quanto:

- risulta essere fra i 3 ricettori più vicini a parità di distanza dalla sorgente sonora di pertinenza della cava più rilevante;
- la postazione di misura risulta essere la più esposta in quanto è l'unica ad essere frontale all'impianto di frantumazione e al primo piano dell'edificio.

La modellazione ha evidenziato un impatto modesto ma inferiore ai limiti imposti dalla vigente normativa.

Restano congrue e adeguate le normali misure di tutela quali:

- la regolare manutenzione di impianti e mezzi;
- il rispetto degli orari diurni;
- la regolare manutenzione delle vie di accesso.

2.3.7 Salute pubblica

Considerate le caratteristiche dei processi produttivi dell'impianto, il proponente afferma che l'intervento in progetto non genera problematiche connesse con la salute o disturbi verso la collettività esterna al perimetro dell'impianto, mentre per gli addetti che operano all'interno dell'impianto sono previsti gli standard indicati nelle normative vigenti, che verranno sicuramente soddisfatti.

2.3.8 Paesaggio

Le attività in essere sul sito sono di tipo agricolo, nell'intorno l'attività prevalente è di tipo estrattivo.

L'area, sostanzialmente pianeggiante, è interrotta dai soli segni antropici che nel tempo si sono sovrapposti alla tessitura agricola. La viabilità stradale vicinale, a Nord ed ad Ovest, l'asse ferroviario Verona - Brennero, a Sud, i tracciati delle linee elettriche e l'idrografia di origine artificiale, ad Est, risultano essere gli elementi caratterizzanti il sito. Segni antropici evidenti sono anche le varie attività estrattive in atto e la discarica di rifiuti solidi urbani ubicata sul lato Est dell'area di intervento.

L'impatto sul paesaggio è stato definito dal proponente trascurabile: l'assetto pianeggiante e l'assenza di punti di vista privilegiati, aiuta a smorzare significativamente la percezione visiva delle trasformazioni in atto di un territorio che comunque non manifesta caratteri di particolare valore paesaggistico.

NOTA ISTRUTTORIA

Per quanto attiene al vincolo paesaggistico il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con protocollo regionale n. 84310- E410.011 del 26/02/2014, ha espresso parere favorevole all'intervento con prescrizioni.

In sede di parere ambientale tali prescrizioni sono state recepite e inserite nel contesto progettuale.

2.3.9 CONCLUSIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

L'esame dettagliato dei piani territoriali non ha messo in evidenza vincoli sostanziali che possono precludere la realizzazione dell'ampliamento di cava.

L'istanza presentata è normata dalla L.R. 44/82 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" risulta coerente con le statuizioni della medesima e ss.mm.ii..

La Sezione Urbanistica Regionale ha provveduto alla rilevazione della superficie agraria comunale disponibile per le attività di cava ai sensi della L.R. 44/82 e dell'art. 34 della L.R. 28/01/2000, n. 5 così come modificato dall'art.6 della L.R. 13/09/2001 n.27.

Il progetto così come integrato volontariamente dalla ditta (bis/ter) risulta ammissibile anche ai sensi della lettera d) art.44 della L.R. n. 44/82.

Si richiama quanto precedentemente evidenziato nelle Note apposte in corrispondenza dei diversi capitoli del presente documento.

L'istanza di accorpamento tra due cave e di ampliamento con asporto del diaframma tra le medesime, avanzata dalla Ditta, con le prescrizioni stabilite, risulta ammissibile e ambientalmente migliorativa rispetto all'autorizzato.

L'intervento prospettato, con le prescrizioni stabilite, non risulta esprimere impatti ambientali significativi negativi.

3 SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le Zone di Protezione Speciale.

I siti Natura 2000 più vicini all'area di progetto risultano essere i seguenti:

- IT3210043 Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest, i cui limiti meridionali sono situati a circa 2,4 Km a Sud dell'area di intervento;
- IT 3210021 Monte Pastello, distanza superiore a 3,6 Km in direzione Nord ed Ovest;
- IT 3210041 Monte Baldo Est, a più di 5,7 Km in direzione Nord - Ovest;
- IT 3210012 Val Galina e Progno Borago, a più di 8,9 Km in direzione Est;
- IT 3210002 Monti Lessini: Cascate di Molina a distanza superiore di 9,8 Km in direzione Nord.

Al progetto è allegata una Relazione di screening per la Valutazione d'Incidenza Ambientale.

Lo studio eseguito ha dichiarato che non vi sono incidenze ambientali significative del progetto sui siti Natura 2000 più prossimi.

In seguito alla richiesta di integrazioni dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) la Ditta ha consegnato il Modello per la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di Incidenza ai sensi della D.GR. n. 3173 del 10/10/2006 concludendo che non è necessario avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza perché il progetto è rientrante nella DGR n. 3173/2006, par. 3, lett. b, punto VI.

L'UP Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV), protocollo regionale n. 470507/62.00.02.02.00 - D.400.01.06 del 30/10/2013, ha trasmesso la presa d'atto sulla dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di Valutazione di Incidenza e la dichiarazione che la stessa è redatta in modo conforme alla DGR n. 3173 del 10/10/2006.

4 OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Nel corso dell'iter istruttorio sono state acquisite dall'UC VIA le *Osservazioni* che si riportano di seguito in forma di sintetico richiamo.

1.	Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) - protocollo regionale n. 552708/630107 del 05/12/12. Il Comune di Sant'Ambrogio, limitatamente agli aspetti riguardanti il Comune stesso ed il suo territorio, manifesta le seguenti osservazioni:
1.1	<p>Osservazione: il Comune ritiene necessario un approfondimento, in particolare una stima del traffico che si riverserà sulla strada SS 12 dell'Abetone e del Brennero, che attraversa anche il centro abitato di Domegliara e che in alcune ore della giornata è interessata da un traffico molto intenso, soprattutto di natura pesante.</p> <p>Controdeduzione: l'autorizzazione in essere per cava Ca' Cerè prevede una movimentazione di 2.275.000 m³ e l'autorizzazione in essere per la cava Cà Vigneghetta prevede una movimentazione pari a 462.700 m³, per un totale di m³ 2.737.700. Il progetto di ampliamento presentato prevede l'estrazione di 1.544.350 m³ suddivisi in un periodo di 15-16 anni di coltivazione. Non si rilevano quindi incrementi rispetto al traffico fino ad ora generato dalle due cave. Peraltro il materiale interessa la SS12 dell'Abetone e del Brennero in più direzioni. La gran</p>

		parte verso Verona e verso l'autostrada - Verona nord e in minima parte, secondo le sole minime necessità locali, verso Domegliara. Sono previsti circa 20-25 automezzi al giorno. Traffico sostanzialmente assimilabile a quello attualmente indotto dalle due cave in essere.
	1.2	<p>Osservazione: nel merito delle emissioni rumorose, si chiede la verifica dei valori della zonizzazione acustica del Comune di San'Ambrogio di Valpolicella, che prevede per le aree limitrofe all'impianto la Classe III.</p> <p>Controdeduzione: la Ditta ha inviato la documentazione integrativa "Valutazione previsionale di impatto acustico" in data Luglio 2013. L'analisi acustica condotta nelle varie situazioni utilizzando il modello matematico proposto dalla norma ISO 9613-2 attraverso il software di calcolo SoundPlan, ha evidenziato un impatto modesto ma inferiore ai limiti imposti dalla vigente normativa. Il modello è stato tarato rispetto a una campagna di rilievi come previsto dalla normativa vigente.</p>
	1.3	<p>Osservazione: il progetto in esame si colloca in posizione tale da poter coinvolgere le viste panoramiche che caratterizzano le alture della Valpolicella. Si sottolinea che nella Relazione Paesaggistica non vengono considerato gli effetti e gli impatti visivi che l'intervento potrebbe comportare e le mitigazioni e opere che si rendessero opportune.</p> <p>Controdeduzione: la Ditta ha presentato documentazione integrativa all'istanza di autorizzazione paesaggistica. Per quanto attiene al vincolo paesaggistico il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con Prot. VIA 84310- E410.011 del 26/02/2014, hanno espresso parere favorevole all'intervento con prescrizioni.</p> <p>Sono state stabilite idonee prescrizioni.</p>

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti dall'Unità Complessa VIA i *Pareri*, di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che si riportano di seguito in maniera sintetica.

1.	<p>Comunicazione Servizio Forestale Regionale di Verona - protocollo regionale n. 547177/E.000.10.2 del 30/11/2012.</p> <p>L'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23, né risulta boscata ai sensi della Legge Forestale n. 52/78.</p>
2.	<p>Provincia di Verona Settore Ambiente - protocollo regionale n. 29221/630107 del 21/01/2013. Viene trasmessa la Deliberazione della giunta Provinciale di Verona n.5 del 10 gennaio 2013, con la quale si esprime parere positivo con prescrizioni di compatibilità ambientale.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) venga valutato analiticamente l'effetto sull'atmosfera delle attività esistenti e future dimostrando il rispetto dei limiti imposti dalla normativa; 2) si tenga conto nel dimensionamento della canaletta del basso grado di permeabilità che contraddistingue i materiali (limi di lavaggio) che andranno a riconfigurare le scarpate della cava nella ricomposizione ambientale finale; 3) venga valutata analiticamente la componente rumore tenendo conto di tutte le sorgenti presenti in sito (mezzi di trasporto e di movimentazione terra), nella condizione più cautelativa come l'inizio di coltivazione a piano campagna dei singoli lotti; 4) venga presentato, prima dell'approvazione del progetto di attività estrattiva, il Piano di Utilizzo per il materiale proveniente dagli scavi che si intende riutilizzare in sito in conformità alla normativa vigente all'atto dell'approvazione. <p>Nota istruttoria:</p> <p>Per quanto attiene agli effetti sull'atmosfera prodotti dall'attività la Ditta ha trasmesso idonea documentazione integrativa datata Gennaio 2014 "Relazione tecnica di inquinamento atmosferico", acquisita agli atti della Regione con prot. 27904/630107 del 22/01/2014. Al riguardo sono state definite idonee prescrizioni.</p> <p>Per quanto attiene al dimensionamento della canaletta perimetrale la Ditta ha inviato idonea</p>

	<p>documentazione datata Gennaio 2014 Elaborato n.2 “Dimensionamento canaletta”. E’ stata definita apposita prescrizione per quanto attiene alla canaletta.</p> <p>Per quanto attiene al contesto idraulico è stata stabilita idonea prescrizione tesa alla realizzazione di un contesto di laminazione secondo le prescrizioni che saranno impartite dal Consorzio di Bonifica competente. Si richiama la prescrizione in essere nell’ambito dell’autorizzazione della cava Ca’ Cerè.</p> <p>La Ditta ha presentato “Valutazione previsionale di impatto acustico” in conformità alle vigenti norme. Tale valutazione evidenzia il rispetto dei parametri di legge.</p> <p>Per quanto attiene all’utilizzo delle terre e rocce da scavo da utilizzare in sito per la prevista ricomposizione ambientale è stata stabilita idonea prescrizione che prescrive il rispetto della normativa vigente all’atto dell’utilizzo. E’ stato stabilito inoltre che la normativa vigente all’atto dell’utilizzo modifica ed integra automaticamente, per gli aspetti di competenza, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione.</p> <p>Per gli aspetti sollevati dalla Provincia si è provveduto con idonee prescrizioni operative.</p>
<p>3.</p>	<p>Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza - protocollo regionale n. 91275/6300017- E410.011 del 28/02/2013.</p> <p>Richiesta di elaborati integrativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrazione della relazione paesaggistica con lo studio approfondito delle opere di mitigazione da porre in atto durante l’utilizzo della cava al fine di attenuarne l’impatto sul paesaggio; - Fotoinserimenti con riprese a lunga e media distanza delle opere di progetto a simulazione dell’inserimento nel contesto ambientale, corredati da elaborato grafico di riferimento, al fine di verificare l’eventuale impatto sul paesaggio circostante raffrontando la situazione prima e dopo il progetto. Le riprese dovranno essere effettuate da punti “sensibili” presenti nell’intorno (strade e percorsi pubblici, punti panoramici, etc.). <p>La ditta ha consegnato la documentazione integrativa, in adeguamento alle richieste dell’autorità paesaggistica, con nota trasmessa in data 07/08/2013 prot. VIA n. 335912 - E410011.</p> <p>Ministero per i Beni e le Attività culturali - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza - protocollo regionale n. 84310- E410.011 del 26/02/2014. Parere favorevole con prescrizioni.</p>
<p>4.</p>	<p>UP Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) - protocollo regionale n. 138190/62.00.02.02.00 - D.400.01.06 del 02/04/2013. Si richiedono integrazioni alla Relazione di screening per la Valutazione d’Incidenza Ambientale.</p> <p>La ditta ha consegnato la documentazione integrativa con nota trasmessa in data 07/08/2013 protocollo regionale n. 335912 - E410011.</p> <p>UP Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) - protocollo regionale n. 470507/62.00.02.02.00 - D.400.01.06 del 30/10/2013. Viene trasmessa la presa d’atto sulla dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di Valutazione di Incidenza e la dichiarazione che la stessa è redatta in modo conforme alla D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006.</p>
<p>5.</p>	<p>Integrazione volontaria al progetto presentata dalla ditta in data 18/05/2015 e acquisita al prot. n.209114 del 19/05/2015 pubblicata sul sito della Regione in data 19/05/2015 e successiva integrazione per i soli aspetti ricompositivi trasmessa al prot. n. 235985 del 8/06/2015(ter).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con nota prot. n. 509247 del 9/11/2012 il Dipartimento Ambiente - UC VIA ha chiesto alla Sezione Geologia della Regione Veneto di quantificare le residuali aree di potenziale escavazione ai sensi dell’art. 13 della L.R. 44/82 in Comune di Pescantina. - La ditta Inerti San Valentino S.r.l., con nota trasmessa in data 20/11/2012 prot. n. 527944/630157 - E410011, comunica alla UC VIA che prima della presentazione del progetto è stato effettuato un accurato studio al fine di verificare la disponibilità nel Comune di Pescantina di ulteriori superfici suscettibili di escavazione in misura compatibile con il progetto presentato. - In data 28/11/2012 il Comune di Pescantina ha rilasciato il CDU degli ambiti interessati dal progetto. Tale CDU è stato acquisito al prot. UC VIA n.560178 in data 5/12/2012. - Successivamente la Ditta ha trasmesso in data 24/09/2013 prot. n. 399789 l’integrazione

progettuale contenente la verifica effettuata sui dati documentali ufficiali del calcolo della superficie disponibile all'attività estrattiva del Comune di Pescantina come stabilito dall'art. 13 della L.R. 44/82 e s.m.i..

- Con nota in data 06/11/2013 prot. n. 480823 la Sezione Geologia ha chiesto alla Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio di eseguire il computo della superficie di territorio comunale definita zona E ai sensi del DM 2 aprile 1968, n. 1444 come risultante dallo strumento urbanistico generale approvato del Comune di Pescantina.
- Il Dipartimento Territorio - Sezione Urbanistica, sulla scorta del vigente PRG e delle mutate situazioni territoriali sopravvenute, ha effettuato i conteggi sulla scorta anche delle indicazioni del PAT comunale sopravvenuto. Tali conteggi, espressi a seguito di pronunciamento CTR n.50 del 23/10/2014, sono contenuti nel Decreto n. 159 del 19/12/2014 della Sezione Urbanistica successivamente trasmesso alla Sezione Geologia con comunicazione prot. n. 27275 del 21/01/2015.
- La ditta Inerti San Valentino S.r.l. ha trasmesso alla Regione, con nota in data 17/02/2015 prot.n. 68265-E410011, una perizia asseverata sulla situazione attuale degli scavi delle cave abbandonate/dismesse siti nel Comune di Pescantina.
- Con nota del 18/02/2015 prot.n. 69814 la Sezione Geologia e Georisorse ha chiesto al Comune di Pescantina di effettuare delle verifiche di aggiornamento ai fini del computo delle superfici utilizzabili a cava ai sensi della L.R. 44/82 così come modificata dalla L.R. n.5 del 28/02/2000 e dalla L.R. n. 27 del 13/09/2001.
- Il Comune di Pescantina ha parzialmente risposto con la nota prot. n. 3505 del 3/03/2015.
- La Sezione Geologia e Georisorse chiede, con nota del 20/03/2015 prot. n. 121258, al Comune di Pescantina di completare quanto richiesto fornendo ulteriori elementi.
- Il Comune di Pescantina con comunicazione in data 31/03/2015 prot. n. 5625 ha rilevato alcune incongruenze cartografiche e chiesto ulteriori elementi alla Sezione Geologia segnalando peraltro che *“risulta comunque che le destinazioni urbanistiche non sono state mutate dal 2002 ad oggi”*.
- la Sezione Geologia e Georisorse, con comunicazione del 12/05/2015 prot. n. 199041 che integralmente si richiama, ha trasmesso all'UC VIA la superficie residuale di potenziale escavazione in Comune di Pescantina. Tale comunicazione si conclude precisando che: *“[...] la superficie residuale di potenziale escavazione in Comune di Pescantina, è pari a 49.674 m² [...]”*.
- La ditta ha provveduto a riprofilare in lieve riduzione non sostanziale il progetto presentato adeguandolo alle determinazioni della Sezione Geologia e Georisorse e ha trasmesso alla Regione la documentazione progettuale integrativa volontaria (bis) acquisita al prot. n. 209114 del 19/05/2015. Tale documentazione progettuale integrativa volontaria è stata pubblicata sul sito della Regione in data 19/05/2015. Le riprofilature in riduzione riguardano l'area in ampliamento posta a collegamento e raccordo delle due cave autorizzate.

L'ampliamento in progetto, così come adeguato e fermi restando gli altri elementi progettuali, prevede ora una superficie di scavo totale (autorizzata più ampliamento) lievemente ridotta pari a 241.162 m² e un approfondimento lievemente ridotto a 22,50 m dal piano campagna circostante.

I volumi di scavo previsti, comprensivi anche dei volumi già autorizzati e non estratti, esclusi i materiali di scoperta ed il terreno vegetale, risultano lievemente ridotti e pari a 1.544.350 m³.

Dalla documentazione progettuale di variante in riduzione e adeguamento alla determinazione della Sezione Geologia e Georisorse presentata, emerge chiaramente che la medesima non risulta sostanziale, e che mantiene tutte le connotazioni essenziali del progetto originario.

La ditta ha trasmesso alla Regione la documentazione progettuale integrativa volontaria non sostanziale (ter) acquisita al prot. n. 235985 del 8/06/2015(ter). Tale documentazione progettuale integrativa volontaria è stata pubblicata sul sito della Regione in data 10/06/2015.

Si dà atto che la documentazione integrativa presentata in data 18/05/2015 e acquisita al prot. n. 209114 del 19/05/2015 pubblicata sul sito della Regione in data 19/05/2015 (bis) e la successiva documentazione di integrazione volontaria trasmessa al prot. n. 235985 del 8/06/2015 per i soli

aspetti ambientali (ter), assorbono e sostituiscono la corrispondente originaria documentazione.

Elenco elaborati:

- tav. 1bis in sostituzione alla tav. 1 “Relazione di inquadramento generale programmatico”
- tav. 3bis in sostituzione alla tav. 3 “Inquadramento Cartografico”
- tav. 4bis in sostituzione alla tav. 4 “Estratto catastale”
- tav. 16bis in sostituzione alla tav. 16 “Relazione tecnica sul programma di estrazione”
- tav. 17bis in sostituzione alla tav. 17 “Planimetria dello stato attuale”
- tav. 18bis in sostituzione alla tav. 18 “Planimetria dello stato di progetto”
- tav. 19bis in sostituzione alla tav. 19 “Sezione dello stato attuale e di progetto 1-5”
- tav. 20bis in sostituzione alla tav. 20 “Sezione dello stato attuale e di progetto 6-10”
- tav. 21ter in sostituzione alla tav. 21 e 21bis “Relazione tecnica del progetto di ricomposizione ambientale”
- tav. 22ter in sostituzione alla tav. 22 e 22bis “Planimetria dello stato di ricomposizione ambientale”
- tav. 23bis in sostituzione alla tav. 23 “Sezione dello stato di ricomposizione ambientale 1-5”
- tav. 24ter in sostituzione alla tav. 24 e 24bis “Sezione dello stato di ricomposizione ambientale 6-10”
- tav. 25ter in sostituzione alla tav. 25 e 25bis “Schema di gestione dei lotti”.
- Copia di certificato di attestazione di gestione ambientale ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2004.

5 VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

Gli elaborati progettuali presentati dalla Ditta, le integrazioni, le osservazioni pervenute, gli aspetti relativi al progetto precedentemente evidenziati, lo Studio di Impatto Ambientale, la VincA, con le prescrizioni stabilite in sede di parere, evidenziano la compatibilità dell'intervento richiesto con i valori ambientali espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona e l'ammissibilità del medesimo anche per gli aspetti giuridico - amministrativi, economici, tecnici e minerari.

Non emergono elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento richiesto.

6 VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- la parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;
- la L.R. Veneto 07/09/1982, n. 44 Norme per la disciplina dell'attività di cava;
- la D.G.R. n. 652 del 20/03/2007 Determinazioni, indirizzi e linee guida per l'applicazione della L.R. 07/09/1982, n.44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati;
- il D. Lgs. 30/05/2008, n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. 761 del 15/03/2010;
- il D. Lgs. 42/2004 in materia paesaggistica;
- il P.T.R.C.; il P.T.C.P. della Provincia di Verona; il P.R.G. e il P.A.T. del Comune di Pescantina e dei Comuni limitrofi all'intervento;
- il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. 3173/2006 relativi alla Rete Natura 2000;
- il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25.11.1996, n. 624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
- il R.D. 3267/1923 concernente il vincolo idrogeologico;
- esaminate le autorizzazioni vigenti relative alle cave Ca' Cerè (D.G.R. n. 3055 del 29/09/2000, D.G.R. n. 1756 del 12/07/2005) e Ca' Vigneghetta (DGR n. 3 del 22/01/2008);
- esaminata la documentazione presentata, la documentazione integrativa presentata e il piano di gestione dei rifiuti di estrazione. Si dà atto che la documentazione integrativa presentata in data 18/05/2015 e acquisita al prot. n. 209114 del 19/05/2015 pubblicata sul sito della Regione in data 19/05/2015 e la documentazione acquisita al prot. n. 235985 del 8/06/2015(ter), assorbe e sostituisce

- la corrispondente originaria documentazione;
- visto il pronunciamento dell'UP Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), protocollo regionale n. 470507/62.00.02.02.00 - D.400.01.06 del 30/10/2013;
 - visto il parere favorevole con prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività culturali - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza (Prot. VIA 84310- E410.011 del 26/02/2014);
 - considerato l'atto unilaterale d'obbligo in data 18/06/2004, pervenuto in Regione in data 22/06/2004 prot. n. 429093/46.02 della ditta Inerti S. Valentino s.r.l. e la delibera di recepimento della Giunta del Consorzio di Bonifica Veronese n. 110 del 21/06/2004;
 - preso atto che l'intervento così come proposto e adeguato con le prescrizioni stabilite nei pareri, risulta localizzato in un'area in cui sono presenti vincoli paesaggistici;
 - valutato ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente;
 - preso atto che l'interesse minerario espresso dal progetto risulta compatibile con gli altri interessi pubblici espressi dal contesto in cui è inserito l'intervento;
 - valutate le valenze socio economiche espresse dall'intervento e accertato che le scelte e le considerazioni prospettate con le prescrizioni stabilite, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti ed assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione;

tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Dott. Livio Baracco, l'Arch. Mirko Campagnolo, il Dott. Nicola Dell'Acqua e l'Arch. Gianluca Faoro, Componenti esperti della Commissione, ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona), esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sull'istanza di ampliamento della cava Ca' Cerè con accorpamento della cava denominata Ca' Vigneghetta, nel Comune di Pescantina (VR), presentata dalla Ditta Inerti San Valentino S.r.l. (avente sede legale in Località Canova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR), P. IVA. 02028830236), con le prescrizioni di seguito indicate, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale:

Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale

- 1) tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, così come modificati e integrati dalle prescrizioni stabilite si intendono vincolati ai fini della realizzazione dell'opera proposta;
- 2) la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, si è espressa favorevolmente con prescrizioni come da parere 0003140 in data 19/02/2014, acquisito dagli Uffici dal Settore Valutazione Impatto Ambientale in data 26/02/2014, con prot. n. 84310, in conformità al pronunciamento della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza e della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto. Tali prescrizioni dovranno essere rispettate e di seguito si riportano e recepiscono:
 - I. "per le previste opere di mitigazione dovranno essere utilizzate specie arboree delle medesime caratteristiche di quelle attualmente presenti;"
 - II. "le scarpate dovranno avere pendenze meno rigide;"
 - III. "dovranno essere ripristinati i segni del tessuto agrario cancellati dallo scavo mediante la riformazione delle linee perimetrali delle colture anche con l'ausilio di filari alberati di idonee specie arboree;"
 - IV. "dovranno pervenire presso gli Uffici competenti le relazioni sullo stato di avanzamento annuale dei lavori e delle opere di ricomposizione";
 - V. "che l'intervento di ampliamento sia preceduto da saggi archeologici preventivi, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area oggetto dell'intervento. Tali saggi dovranno essere effettuati da archeologi di adeguata professionalità, secondo strategie da concordare" con la Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto.

Con riferimento alle precedenti lettere I), II) e III) si provvede, a recepimento, con le prescrizioni a), b), c). Con riferimento alla precedente lettera IV) si provvede a recepimento con la successiva lettera d). Con riferimento alla precedente lettera V) si provvede a recepimento con le prescrizioni e), f). Tali prescrizioni sono di seguito riportate:

- a) per le previste opere di mitigazione di nuova costituzione (siepi) dovranno essere utilizzate specie arboree/arbustive delle medesime caratteristiche di quelle attualmente presenti su Ca' Cerè e Ca' Vigneghetta. Verranno impiegati esemplari in vaso di specie arboree e arbustive con altezza minimo 100 cm, in buono stato fitosanitario coltivate con pane di terra (vedasi il successivo punto 4);
 - b) provvedere alla ricomposizione delle scarpate perimetrali di cava con un'inclinazione non superiore a 25° sull'orizzontale in posto, provvedendo ad addolcire le medesime sia agli angoli ricompositivi acuti posti sui mappali n. 25 e 27 che leggermente all'unghia inferiore di raccordo sul piano orizzontale di fondo cava. La canaletta di fondo cava sarà posta ad una distanza di almeno 2-3 metri dal ciglio inferiore della scarpata di cava;
 - c) porre a dimora un filare di piante lungo l'unghia superiore della scarpata di cava. Tale scarpata trova origine dal piano ricompositivo posto ad una quota pari al piano campagna e compimento al piano di fondo cava (ambito del mappale n. 381 - lato sud - raccordo tra i due livelli ricompositivi). Porre a dimora un filare di piante sul fondo cava, in prolungamento dell'unghia inferiore della scarpata Sud posta sui mappali n. 52, 54, 104 (parallela alla vicina sezione 3) nel tratto di fondo cava posto tra le scarpate Est e Ovest di cava (su parte dei mappali n. 92, 93, 94, 156 - ambito sud dei medesimi). Tali filari dovranno essere posti a dimora, fatti salvi gli accessi alle aree, prima del completamento dei lavori di ricomposizione ambientale a ripristino dei segni del tessuto agrario preesistente. Verranno impiegati esemplari in vaso di specie arboree e arbustive con altezza minimo 100 cm, in buono stato fitosanitario coltivate con pane di terra. Le specie arboree e/o arbustive idonee, da utilizzarsi, saranno tra le seguenti: *Acer campestre*, *Ulmus minor*, *Pyrus pyraeaster*, *Quercus pubescens*, *Platanus acerifoliae*, *Fraxinus ornus*, *Populus nigra*, *Crataegus monogyna*, *Viburnum lantana*, *Euonymus europaeus*, *Prunus spinosa*, *Cornus mas*, *Cornus sanguinea*, *Photinia*, *Ligustrum vulgare*;
 - d) alla fine di ogni anno di attività la Ditta dovrà predisporre una relazione tecnica atta ad esplicitare lo stato di avanzamento annuale dei lavori e delle opere di ricomposizione. Tale relazione dovrà essere firmata dalla Ditta e dal Direttore di cava ed essere trasmessa all'autorità di vigilanza (Comune e Provincia);
 - e) l'intervento di ampliamento (lavori sull'area in ampliamento) sia preceduto da saggi archeologici preventivi, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area oggetto dell'intervento. Tali saggi dovranno essere effettuati da archeologi di adeguata professionalità, secondo strategie da concordare con la Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto;
 - f) qualora, durante le attività di coltivazione della cava, emergano ritrovamenti archeologici i lavori di coltivazione dovranno essere immediatamente sospesi sui luoghi del ritrovamento. Dovrà inoltre essere inviata immediata comunicazione, accompagnata da documentazione fotografica, sia alla Sovrintendenza competente che alle autorità di vigilanza. La Sovrintendenza per i Beni Archeologici provvederà ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e delle vigenti norme;
- 3) gli automezzi per il trasporto dei materiali da e verso la cava dovranno esprimere lo standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4. Tale rapporto di standard dovrà essere mantenuto con l'evolversi degli standard di omologazione Europei;
 - 4) provvedere, secondo le buone tecniche agronomiche e forestali, entro 24 mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, alla messa a dimora, laddove mancante di una quinta arborea con piante idonee di altezza minima 2 metri, come previsto dalla Elaborato n. 22ter "Planimetria dello stato di ricomposizione ambientale" e dalla Relazione tecnica, al fine di delimitare l'ambito, costituire una barriera atta a mitigare e contenere gli effetti dell'attività e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;
 - 5) durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi

- d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
- 6) la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. Per l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali dovrà essere conservato in cava materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati. Le pale meccaniche poste al servizio dell'impianto di prima lavorazione (frantoio) dei materiali di cava dovranno essere dotate di marmitte di scarico mantenute in efficienza per gli aspetti sonori e, se necessario, silenziate. I macchinari dismessi e non più utilizzabili e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall'area della cava;
 - 7) i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
 - 8) di prendere atto dell'atto unilaterale d'obbligo in data 18/06/2004, pervenuto in Regione in data 22/06/2004 prot. n. 429093/46.02 della ditta Inerti S. Valentino s.r.l. e della delibera di recepimento della Giunta del Consorzio di Bonifica Veronese n. 110 del 21/06/2004 e successive determinazioni consortili. Si prescrive quindi alla Ditta, di realizzare all'interno dell'area della cava un ambito di laminazione delle acque provenienti dal torrente Lena. La realizzazione del bacino dovrà essere interrata rispetto al piano di fondo cava da realizzarsi nell'ambito dell'attività estrattiva e futuri ampliamenti, al fine di assegnare al medesimo forma per quanto possibile naturaliforme e mitigare e contenere eventuali erosioni. Il Consorzio di Bonifica competente definirà esecutivamente l'intervento e potrà in ogni caso implementare e stabilire nell'ambito di cava eventuali ulteriori soluzioni tese alla risoluzione delle problematiche idrauliche evidenziate. Si dà atto che trattasi di prevalenti interventi di pubblica utilità ai fini idraulici che, così come definiti dal Consorzio di Bonifica quale autorità idraulica competente, assorbono e sostituiscono sul sito la ricomposizione di cava statuita. Con l'inizio e il progredire dei lavori di realizzazione del bacino di laminazione e delle opere complementari al medesimo, secondo le disposizioni stabilite dal Consorzio di Bonifica, i lavori di coltivazione di cava sono automaticamente sospesi sugli ambiti afferenti ai citati prevalenti interventi idraulici. La avvenuta realizzazione di tali opere di pubblica utilità, regolarmente certificata dal Consorzio di Bonifica competente, assorbe e sostituisce la ricomposizione ambientale di cava sullo specifico sedime;
 - 9) per le aree ricomposte dovranno essere assunte modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario. Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici;
 - 10) la Regione, tramite la Sezione Regionale Geologia e Georisorse, opererà affinché l'intervento autorizzato proceda nell'attività di coltivazione e ricomposizione con gli assestamenti, adeguamenti e con le varianti non sostanziali ritenute utili ai sensi della D.G.R. n. 652/07 e D.G.R. n. 761/2010. Parimenti la Ditta potrà richiedere l'applicazione di quanto stabilito dalle medesime D.G.R.;
 - 11) la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. n. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. n. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali.

La medesima Commissione Regionale V.I.A, opportunamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. dal delegato dal Sindaco del Comune di Pescantina e dal Direttore della Sezione Regionale Geologia e Georisorse (assenti il Sindaco del Comune di San Pietro in Cariano, il Sindaco del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica ed il Direttore della Sezione Regionale Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona – Genio Civile e Forestale), richiamato quanto precedentemente riportato, visto e preso atto del parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale precedentemente reso, esaminati

gli elaborati sotto il profilo tecnico, economico ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullatenente, assenti di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, esprime a maggioranza dei presenti (con voto contrario del delegato dal Sindaco del Comune di Pescantina)

parere favorevole

all'autorizzazione all'ampliamento della cava Ca' Cerè con accorpamento della cava denominata Ca' Vigneghetta, nel Comune di Pescantina (VR), alla Ditta Inerti San Valentino S.r.l. (avente sede legale in Località Canova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR), P. IVA. 02028830236), con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e contestuale rilascio dell'autorizzazione degli aspetti paesaggistici, idrogeologici e del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni e nel rispetto delle prescrizioni di cui al parere ambientale precedentemente reso e di quelle di seguito indicate:

Prescrizioni ai fini autorizzativi

- 1) l'autorizzazione in accorpamento e ampliamento, fintanto efficace assorbe, modifica e sostituisce le precedenti autorizzazioni e correlati elaborati relativi alle cave Ca' Cerè e Ca' Vigneghetta dando atto che il progetto ricomprende l'ambito delle medesime. L'intervento risulta ammissibile anche ai sensi della lettera d) art.44 della L.R. n. 44/82;
- 2) presentare i titoli di disponibilità dell'intera area di cava, comprensiva dell'ampliamento alla Sezione Geologia e Georisorse prima della consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione;
- 3) recintare, ove non si sia già provveduto, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, con almeno tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area di cava chiudendone l'accesso mediante cancello o sbarra metallici di ingresso ed apporre, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell'area di cava cartelli ammonitori di pericolo;
- 4) rispettare, con il ciglio superiore di scavo, la distanza di 100 metri dal lato Sud del sedime ferroviario inteso come confine della concreta zona omogenea definita diversa dalla E dal vigente P.R.G. del Comune di Pescantina, provvedendo ad indicare in maniera inequivocabile il limite di tale distanza all'interno dell'area di cava con opportuni picchetti inamovibili, come stabilito dal progetto originario approvato con D.G.R. n. 3 del 22/01/2008;
- 5) coordinare ed eventualmente integrare i due sistemi di capisaldi esistenti nelle due cave ai fini delle operazioni di controllo da parte degli Enti preposti;
- 6) accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area di cava autorizzata (area di effettivo scavo) e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
- 7) effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati ancorché utilizzabili commercialmente, solo all'interno dell'area di cava ed utilizzarli esclusivamente per la sistemazione ambientale della medesima;
- 8) procedere, nei lavori di ricomposizione ambientale parallelamente ai lavori di estrazione e secondo le modalità indicate nel progetto di coltivazione (estrazione e ricomposizione ambientale) modificate nei termini che seguono:
 - a) non procedere con le attività di estrazione sul lotto 4 prima di aver ricomposto morfologicamente i lotti 1 e almeno il 30% del lotto 2;
 - b) non procedere con le attività di estrazione sul lotto 6 prima di aver ricomposto morfologicamente i lotti 2, 3 e 4;
 - c) sono fatte salve le superfici attinenti alla viabilità di cantiere e agli impianti di prima lavorazione che potranno essere coltivate per ultime;
 - d) ultimati i lavori di estrazione nella cava si dovrà provvedere a completare la ricomposizione ambientale finale della medesima e al ripristino delle eventuali fallanze alle siepi e ai filari alberati;
- 9) provvedere allo sfalcio e alla manutenzione dell'ambito di sedime dei capisaldi indicati nella Tavola 18bis "Planimetria dello stato di progetto" e nella Relazione Tecnica 16bis, al fine di

- consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
- 10) le attività di coltivazione della cava (scavo, prime lavorazioni, stoccaggi, ecc..) devono svolgersi esclusivamente all'interno dell'area di cava (area di effettivo scavo). La fascia esterna all'area di cava ricompresa nell'area in disponibilità (area della cava) è destinata agli utilizzi agricoli e dovrà essere sfalciata e tenuta adeguatamente in manutenzione anche per la parte delle essenze arboree e della recinzione, con frequenza almeno semestrale;
 - 11) concordare con l'amministrazione comunale le modalità di gestione del traffico dei veicoli da e per la cava per tutta la durata della coltivazione;
 - 12) realizzare, entro sei mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, lungo la recinzione un arginello in terra alto non meno di 50 cm in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
 - 13) assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava.
Porre in atto tutti quegli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle acque in corrispondenza delle scoline di raccolta previste lungo il contorno del fondo cava;
 - 14) di stabilire inoltre che la ditta è tenuta a concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 16 anni dalla data della Delibera di autorizzazione. L'eventuale proroga dovrà essere richiesta dalla Ditta prima di tale data;
 - 15) stabilire che per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate dovranno essere utilizzati materiali associati, provenienti dalla selezione e lavorazione di materiali di cava, terre, limi sabbiosi argillosi nonché i limi provenienti dalle operazioni di selezione e lavaggio di materiale di cava nel rispetto delle vigenti normative in materia. Utilizzare inoltre rocce/terre di scavo nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761/2010 e dal D. Lgs. n. 117/08 a condizione che le concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ovvero essere inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di cava e, comunque, nel rispetto di quanto statuito dal D. Lgs. n. 152/06 e dalle norme in vigore al momento dell'utilizzo. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente autorizzati;
 - 16) presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, ivi compresi quelli relativi al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.Lgs. n. 117/2008 e D.G.R. n. 761/2010, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 3.400.000,00 (tremilioniquattrocentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. E' facoltà della ditta richiedere l'estinzione di porzioni di cava già ricomposte, con conseguente riduzione dell'entità del deposito cauzionale;
 - 17) di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al precedente punto 13), i depositi cauzionali costituiti a favore della Regione Veneto a garanzia delle autorizzazioni delle cave Ca' Cerè e Ca' Vigneghetta, citate in premessa, nonché di restituire i relativi atti di fidejussione alla ditta. Di imputare la spesa al capitolo n. 92040 "restituzione depositi cauzionali diversi";
 - 18) fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava la Sezione Regionale Geologia e Georisorse competente potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione così come autorizzata che, senza modificarne i caratteri sostanziali ovvero le dimensioni progettuali e la struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni od esigenze ambientali o di sicurezza;
 - 19) l'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al presente atto ha durata stabilita dall'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. La Ditta dovrà attivarsi per l'ottenimento della nuova autorizzazione prima della scadenza dell'autorizzazione in essere;

- 20) di approvare, ai sensi del D. Lgs. n. 117 del 30/05/2008 e D.G.R. n. 761/2010, il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione presentato dalla Ditta. Tale Piano, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/08, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali. Il Piano medesimo sarà riesaminato dalla Ditta almeno ogni 5 anni. Ai sensi della D.G.R. n. 761/2010, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull'intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze. Il deposito cauzionale è posto anche a garanzia di tutti gli adempimenti stabiliti dal D. Lgs. n. 117/2008;
- 21) il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione e la Planimetria dello stato di progetto (Elaborato n.18bis) individuano nell'ambito di cava, ai margini della medesima (Lotto n. 6 di coltivazione), l'area di pertinenza dell'impianto di recupero di rifiuti inerti. Tale impianto è stato autorizzato con Determinazione della competente Provincia di Verona D.D.S.E. n. 2216/13 del 13/05/2013. Si prescrive su tale area la sospensione di tutti i lavori di coltivazione della cava (estrazione e sistemazione) fino allo smantellamento e asporto di impianti e materiali, o a diverso pronunciamento della Sezione Geologia e Georisorse (D.G.R. n. 652/2007, D.G.R. n. 761/2010, L.R. n. 3/2000 art. 21, punto 3 lett. b), ecc..) trattandosi di attività diversa e disgiunta, anche per gli aspetti della sicurezza, dalle attività di cava. Tale impianto dovrà essere ben identificato e separato dall'area di cava con elementi visibili e cartelli. Gli accessi all'impianto, come precedentemente delimitato, e posti sul perimetro del medesimo, dovranno essere identificati e separati dai percorsi interni di cava che quindi non potranno attraversare l'area del citato impianto;
- 22) qualora l'impianto per il recupero di rifiuti inerti non venga smontato e asportato prima dell'ultimazione dei lavori di coltivazione di cava (estrazione e ricomposizione) e il sedime di tale impianto sia considerato "cava estinta" ai sensi della D.G.R. n. 761/2010, la ricomposizione contermina della cava dovrà raccordarsi con idonee pendenze al citato sedime anche con l'utilizzo di terre e rocce di scavo nel rispetto delle vigenti norme;
- 23) di ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D. Lgs. 25/11/1996, n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09/04/1959, n. 128 precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
- 24) di stipulare con il Comune di Pescantina la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. n. 44/1982, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, secondo lo schema predisposto dalla Regione, e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
- 25) di precisare, prescrivere, ribadire e stabilire che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
- 26) di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20/03/2007 è la sabbia e ghiaia e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata D.G.R. che si intende correlativamente qui richiamata;
- 27) si richiamano e si intendono qui riportate e trascritte le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso;
- 28) sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Settore V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

Vanno visti n. 38 elaborati di cui al seguente elenco:

<i>n.</i>	<i>Titolo Elaborato</i>
1	Relazione di inquadramento generale programmatico (1-bis)
2	Documentazione fotografica
3	Inquadramento Cartografico (3-bis)
4	Estratto catastale - Scala 1:2.000 (4-bis)
5	Estratti strumenti di pianificazione
6	Relazione sulla viabilità
7	Carta della viabilità – Scala 1:5.000
8	Relazione geologia, geomorfologica, idrogeologica e geotecnica
9	Carta geomorfologica e geolitologica - Scala 1:5.000
10	Carta idrogeologica - Scala 1:5.000
11	Relazione idrologica/idraulica
12	Relazione paesaggistica
13	Relazione agronomica
14	Carta dell'uso del suolo – Scala 1:5.000
15	Relazione di screening per la valutazione di incidenza ambientale
16	Relazione tecnica sul programma di estrazione (16-bis)
17	Planimetria dello stato attuale – Scala 1:1.000 (17-bis)
18	Planimetria dello stato di progetto – Scala 1:1.000 (18-bis)
19	Sezione dello stato attuale e di progetto 1, 2, 3, 4, 5 – Scala 1:500 (19-bis)
20	Sezione dello stato attuale e di progetto 6, 7, 8, 9, 10– Scala 1:500 (20-bis)
21	Relazione tecnica del progetto di ricomposizione ambientale (21-ter)
22	Planimetria dello stato di ricomposizione ambientale - Scala 1:1.000 (22-ter)
23	Sezione dello stato di ricomposizione ambientale 1, 2, 3, 4, 5 – Scala 1:500 (23-bis)
24	Sezione dello stato di ricomposizione ambientale 6, 7, 8, 9, 10– Scala 1:500 (24-ter)
25	Schema di gestione dei lotti (25-ter)
26	Studio di impatto ambientale
27	Sintesi non tecnica

28	Valutazione previsionale di impatto acustico
29	Dichiarazione di non necessità dell procedura di V.Inc.A.
30	Relazione paesaggistica – Integrazione
31	Dati documentai per la stima della superficie residua del Comune di Pescantina (VR), ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 44/1982
32	Relazione tecnica di inquinamento acustico
33	Dimensioni canaletta
34	Valutazione previsionale di impatto acustico
35	Piano di Utilizzo
36	Piano di gestione dei rifiuti di estrazione
37	Pervenuti via PEC consegna altri Enti
38	Copia di certificato di attestazione di gestione ambientale ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2004